

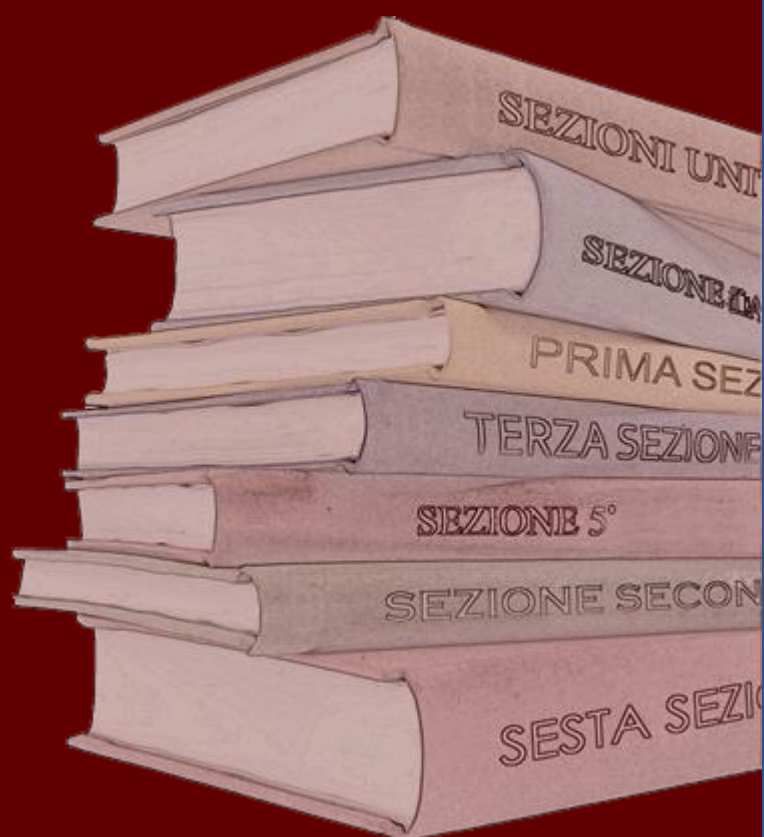


UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	20
SEZIONE TERZA	33
SEZIONE QUARTA	47
SEZIONE QUINTA	61
SEZIONE SESTA	81

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 10869 del 12/12/2024** Cc. (dep. **18/03/2025**) Rv. **287607-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: D.L. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 29/01/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa vulnerabile - Rigetto - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

E'abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 47572 del 2019 Rv. 277756-01, N. 34091 del 2019 Rv. 277686-01

Massime precedenti Difformi: N. 2554 del 2021 Rv. 280337-01, N. 24996 del 2020 Rv. 279604-01, N. 46821 del 2023 Rv. 285455-01, N. 29594 del 2021 Rv. 281718-01, N. 46109 del 2021 Rv. 282354-01

Massime precedenti Vedi: N. 29363 del 2023 Rv. 284962-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 11969 del 28/11/2024** Ud. (dep. **26/03/2025**) Rv. **287649-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: TOMAIFICIO ZODIACO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 17/05/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Riconoscimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione della condizione ostativa di cui all'art. 8, comma 4-bis, legge n. 223 del 1991 - Reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - Sussistenza.

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 37 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge

SEZIONI UNITE

12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 12, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Legge 29/09/2000 num. 300 art. 4 com. 1, Direttive del Consiglio CEE del 2017 num. 1371, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. B CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 14/07/2020 num. 75 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 28 bis com. 1, Decreto Legge 25/02/2022 num. 13 art. 2 com. 1 lett. 1, Legge 28/03/2022 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 11246 del 2022 Rv. 283106-01 Rv. 283106-02, N. 21317 del 2018 Rv. 272950-01, N. 26180 del 2024 Rv. 286796-01, N. 2125 del 2022 Rv. 282675-01 Rv. 282675-02 Rv. 282675-03, N. 29674 del 2022 Rv. 283612-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7537 del 2011 Rv. 249105-01 Rv. 249104-01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

Sez. U, Sentenza n. 11969 del 28/11/2024 Ud. (dep. 26/03/2025) Rv. 287649-02

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: DE AMICIS GAETANO. Relatore: DE AMICIS GAETANO. Imputato: TOMAIFICIO ZODIACO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 17/05/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Riconoscimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione della condizione ostativa di cui all'art. 8, comma 4-bis, legge n. 223 del 1991 - Pluralità di erogazioni a seguito dell'unica condotta mendace od omissiva - Reato a consumazione prolungata - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo. (Vedi n. 1302 del 1986, Rv.174983-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2024 Rv. 286140-01, N. 45917 del 2021 Rv. 282293-01, N. 16042 del 2019 Rv. 275396-01, N. 10790 del 2021 Rv. 281084-01, N. 12073 del 2020 Rv. 278752-01, N. 22523 del 2020 Rv. 279563-01, N. 9060 del 2023 Rv. 284336-01, N. 6864 del 2015 Rv. 262601-01, N. 31223 del 2021 Rv. 282105-01, N. 35878 del 2020 Rv. 280313-01, N. 9196 del 2024 Rv. 286019-01, N. 33435 del 2006 Rv. 234358-01, N. 9661 del 2022 Rv. 282942-01, N. 2576 del 2022 Rv. 282436-01, N. 6809 del 2015 Rv. 262549-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28659 del 2017 Rv. 270074-01

Sez. U, Sentenza n. 11447 del 24/10/2024 Cc. (dep. 20/03/2025) Rv. 287693-01

SEZIONI UNITE

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **RICCIARELLI MASSIMO.** *Relatore:* **RICCIARELLI MASSIMO.** *Imputato:* **LACATUS SANDU NICU. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 11/07/2023

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Persona richiesta in consegna detenuta in carcere - Termine per proporre la rescissione del giudicato - Decorrenza - Individuazione.

Nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. CC, Decisione Consiglio CEE 26/02/2009 num. 299, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 bis, Direttive del Consiglio CEE 09/03/2016 num. 343 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 09/03/2016 num. 343 art. 9, Direttive del Consiglio CEE 22/10/2013 num. 48

Massime precedenti Vedi: N. 4904 del 2015 Rv. 262027-01, N. 32267 del 2020 Rv. 279994-01, N. 36560 del 2021 Rv. 281925-01, N. 8464 del 2020 Rv. 278661-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-02

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



Sez. 1, **Sentenza n. 12237 del 27/03/2025** Cc. (dep. 27/03/2025) Rv. 287694-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. Estensore: **CASA FILIPPO**. Relatore: **CASA FILIPPO**.
Imputato: **F. P.M. PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 14/03/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere cd. secondario ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - Provvedimento sulla sospensiva ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 - Accoglimento o rigetto - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. "secondario" del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l'istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo; b) se, invece, l'istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali. (Conf.: Sez. 1 civ., n. 2378 del 2024, Rv. 669958-01). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto del giudice di pace di proroga per ulteriori 90 giorni del provvedimento di trattenimento, in quanto tardivo, per effetto del diniego della sospensiva giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 35 bis com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-03 Rv. 287568-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, **Sentenza n. 11725 del 14/03/2025** Cc. (dep. 25/03/2025) Rv. 287692-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**. Imputato: **S. P.M. PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 04/12/2024

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica - Condizioni per la concessione - Indicazione.

Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario

SEZIONE PRIMA

operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 727 del 2000 Rv. 215498-01, N. 789 del 2014 Rv. 258406-01, N. 17947 del 2004 Rv. 228289-01, N. 2337 del 2021 Rv. 280352-01, N. 972 del 2012 Rv. 251674-01

Massime precedenti Vedi: N. 27352 del 2019 Rv. 276413-01, N. 49621 del 2023 Rv. 285458-01, N. 37086 del 2023 Rv. 285760-01, N. 28631 del 2024 Rv. 286742-01

Sez. 1, Sentenza n. 11721 del 14/03/2025 Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. 28777101

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **PG C/ PRINCIPE SANDRO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 03/07/2024

661080 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - Ricorso per cassazione - Motivi - Mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente - Riconducibilità al vizio di violazione di legge - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 111 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20968 del 2020 Rv. 279435-01, N. 785 del 2024 Rv. 285877-01, N. 18404 del 2024 Rv. 286406-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03, N. 5621 del 2021 Rv. 280631-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226710-01, N. 33451 del 2014 Rv. 260246-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9556 del 07/03/2025 Cc. (dep. 07/03/2025) Rv. 287568-03

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Relatore:* **TONA GIOVANBATTISTA.** *Imputato:* **I. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, GIUDICE DI PACE MILANO, 20/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 avverso i decreti di convalida e proroga - Pendenza - Effetto limitativo della libertà personale - Origine - Individuazione - Effetti caducatori durante la fase di impugnazione o la sospensione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la convalida o la proroga della Corte d'appello in composizione monocratica o del giudice di pace, la cui proposizione non

SEZIONE PRIMA

sospende l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, fatto salvo il termine legislativo di efficacia o di proroga del trattenimento, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, in analogia a quanto dispone l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai provvedimenti in materia di libertà personale, senza che possa farsi derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né dalla sua sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e neanche dall'eventuale esito interlocutorio.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Costituzione art. 13, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4308 del 2025 Rv. 287430-01, N. 34889 del 2015 Rv. 264570-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9556 del 07/03/2025 Cc. (dep. 07/03/2025) Rv. 287568-02

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: I. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, GIUDICE DI PACE MILANO, 20/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello - Ricorribilità per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale - Oggetto - Restrizione analoga alla libertà personale - Assimilabilità - Indicazione - Precisazioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, ai fini della ricorribilità per cassazione del decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, limitata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di legittimità impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla libertà personale, ancorché non espressamente definite come "penali" dal legislatore, tali essendo quelle sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimità si ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13 Cost. (In motivazione, la Corte ha precisato che la decisione di convalida del trattenimento o della proroga produce un effetto dispositivo duplice che la rende assimilabile all'ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 391 cod. proc. pen. e, al contempo, all'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B), Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4308 del 2025 Rv. 287430-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza** n. **9556** del **07/03/2025** Cc. (dep. **07/03/2025**) Rv. **287568-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: I. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, GIUDICE DI PACE MILANO, 20/02/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione in attesa di espulsione - Provvedimenti di convalida di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 - Regime di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 187 del 2024 - Applicabilità - Conseguenze - Riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alla Prima Sezione penale della Corte - Sussistenza.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere non richiedenti protezione internazionale e in attesa di espulsione, nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, anche i provvedimenti di convalida del giudice di pace di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 ottobre 1998, n. 286, rientrano nell'ambito applicativo del successivo comma 6 del medesimo articolo, con la conseguenza che sono ricorribili per cassazione innanzi alla Prima Sezione penale della Corte, entro cinque giorni dalla comunicazione, per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con l'osservanza, quanto al nuovo rito applicabile, delle disposizioni dell'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 4308 del 2025 Rv. 287430-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01 Rv. 287362-02 Rv. 287362-03

Sez. 1, **Sentenza** n. **11456** del **05/03/2025** Cc. (dep. **21/03/2025**) Rv. **287770-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: CASOTTI MATILDE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 28/11/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di cose destinate a commettere il reato di associazione mafiosa - Terzo proprietario - Omesso esercizio delle prerogative e dei poteri connessi al diritto vantato - Buona fede - Esclusione - Fattispecie.

In tema di confisca di bene stabilmente asservito agli interessi dell'associazione mafiosa, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., deve essere esclusa la buona fede del terzo proprietario qualora si accertino la piena conoscibilità del fatto illecito relativo all'appropriazione e all'uso del bene da parte del sodalizio, ed il volontario mancato esercizio da parte del terzo delle prerogative del diritto di proprietà. (Fattispecie relativa ad immobile destinato a base operativa e "fortezza" dell'associazione mafiosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12473 del 2016 Rv. 266482-01, N. 2024 del 2008 Rv. 238590-01, N. 48673 del 2015 Rv. 265427-01, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11170 del 2015 Rv. 263684-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 10787 del 20/02/2025** Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 28769101

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: GIP LOCRI. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE LOCRI, 02/12/2024

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Revoca di decreto penale di condanna - Pluralità di titoli eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - Competenza - Individuazione.

In tema di esecuzione, la competenza a decidere della revoca di un decreto penale di condanna appartiene, in caso di pluralità di titoli eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, pur se il decreto penale da revocare non sia stato da lui deliberato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27160 del 2024 Rv. 286658-01, N. 5037 del 1999 Rv. 215042-01, N. 46612 del 2019 Rv. 277484-01, N. 16127 del 2021 Rv. 281065-01, N. 37300 del 2021 Rv. 282011-01, N. 6344 del 2021 Rv. 280526-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12316 del 20/02/2025** Cc. (dep. 28/03/2025) Rv. 287696-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: ROGGERO MARIO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' TORINO, 09/10/2024

664109 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - Instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione del provvedimento cautelare - Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, laddove non prevede l'instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, in quanto quello eventuale e differito, assicurato con la richiesta di riesame di cui all'art. 318 cod. proc. pen., soddisfa le garanzie di difesa rispetto ad una misura cautelare reale che ha natura di atto fisiologicamente a sorpresa, tale da rendere non irragionevole la scelta della sua adozione "inaudita altera parte".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51576 del 2019 Rv. 277813-01, N. 1930 del 1998 Rv. 211267-01, N. 11945 del 2020 Rv. 278885-01, N. 3504 del 2020 Rv. 278193-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15290 del 2018 Rv. 272253-01, N. 47999 del 2014 Rv. 260895-01, N. 27777 del 2006 Rv. 234213-01, N. 38670 del 2016 Rv. 267592-01, N. 51660 del 2014 Rv. 261118-01 Rv. 261118-01

Sez. 1, **Sentenza n. 9599 del 13/02/2025** Cc. (dep. 10/03/2025) Rv. 287685-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **VESELI GERALD. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE MACERATA, 15/11/2024

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Condanna irrevocabile per rapina anteriore alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - Richiesta al giudice dell'esecuzione di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità - Possibilità - Condizioni.

Il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 53019 del 2014 Rv. 261581-01, N. 32193 del 2015 Rv. 264257-01, N. 45891 del 2024 Rv. 287398-01, N. 27403 del 2016 Rv. 267365-01, N. 6225 del 2025 Rv. 287557-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42858 del 2014 Rv. 260697-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258651-01

Sez. 1, Sentenza n. 9223 del 05/02/2025 Cc. (dep. **06/03/2025**) Rv. **287683-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **P. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE ROVIGO, 24/10/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Inosservanza degli obblighi - Revoca automatica - Esclusione - Allegazioni del condannato sull'impossibilità incolpevole ad adempiere - Valutazione del giudice dell'esecuzione - Necessità.

Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, cod. pen., alla partecipazione ed al superamento di percorsi di recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare l'impossibilità ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9859 del 2016 Rv. 266466-01, N. 24714 del 2003 Rv. 225330-01, N. 1656 del 1998 Rv. 211917-01, N. 36377 del 2023 Rv. 285245-01, N. 30402 del 2016 Rv. 267330-01

Sez. 1, Sentenza n. 12217 del 30/01/2025 Ud. (dep. **27/03/2025**) Rv. **287695-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **MADONIA ANTONINO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)**

SEZIONE PRIMA

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 05/10/2023

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Processo indiziario - Movente - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prova, la causale di un delitto in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto non conforme alle regole di valutazione della prova l'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio fondata sull'autonoma valenza indiziaria del movente, volta a sopperire alle incertezze del restante quadro probatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 813 del 2017 Rv. 269287-01, N. 14182 del 2010 Rv. 246752-01, N. 17548 del 2012 Rv. 252889-01

Massime precedenti Vedi: N. 31205 del 2020 Rv. 279790-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226094-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20804 del 2013 Rv. 255144-01

Sez. 1, Sentenza n. 10781 del 15/01/2025 Cc. (dep. **18/03/2025**) Rv. **287690-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: PMT C/ PIRTAC CONSTANTIN. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA ALESSANDRIA, 20/10/2024

657051 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE - Richiesta dell'istituto penitenziario di comunicare la data del fine pena della semilibertà sostitutiva - Trasmissione degli atti da parte del magistrato di sorveglianza al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombenza, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 25039 del 2012 Rv. 253333-01, N. 42346 del 2024 Rv. 287149-01, N. 9282 del 2024 Rv. 285915-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 14/01/2025 Cc. (dep. **06/03/2025**) Rv. **287684-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: MELONI MARCO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 23/09/2024

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Revoca "in executivis" al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 66 legge n. 689 del 1981 - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il provvedimento che applica una sanzione sostitutiva di pena detentiva breve può essere revocato "in executivis" nei soli casi di cui all'art. 66 legge 24 novembre 1981, n. 689, e non anche a seguito di una rivalutazione dell'idoneità della misura, preclusa dall'intangibilità del giudicato. (Fattispecie relativa a pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, revocata dal giudice dell'esecuzione - dopo che il condannato era stato attinto da misura cautelare - perché ritenuta non più idonea al raggiungimento dei suoi scopi).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 513 del 2016 Rv. 265668-01, N. 37357 del 2014 Rv. 260596-01, N. 20593 del 2023 Rv. 284538-01

Sez. 1, Sentenza n. 10302 del 10/01/2025 Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287687-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: PMT C/ ARDISSONE FABIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 05/10/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo - Compatibilità con la liberazione anticipata - Sussistenza - Competenza - Magistrato di sorveglianza.

In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. (Vedi: Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518-01).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 76, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30302 del 2001 Rv. 219554-01, N. 42468 del 2009 Rv. 245547-01, N. 17095 del 2024 Rv. 286260-01, N. 13934 del 2017 Rv. 269940-01

Sez. 1, Sentenza n. 10313 del 18/12/2024 Ud. (dep. 14/03/2025) Rv. 287688-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: MOCCIA ANTONIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/02/2024

674004 PUBBLICO MINISTERO - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - Reato permanente - Contestazione "aperta" - Delimitazione temporale della condotta operata dal pubblico ministero nel corso del giudizio - Possibilità - Conseguenze - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

E' consentito al pubblico ministero, nel corso del giudizio, delimitare il "tempus commissi delicti" di un reato permanente originariamente contestato in forma "aperta", ma, qualora la retrodatazione non sia sorretta da adeguati elementi giustificativi, il reato deve intendersi contestato fino al giorno dell'udienza in cui la parte pubblica ha manifestato la volontà di sottrarre alla cognizione del giudice gli accadimenti futuri. (Fattispecie relativa al delitto di associazione mafiosa). (Vedi: Sez. U, n. 11930 del 1994, Rv. 199169-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20045 del 2023 Rv. 284674-01, N. 15551 del 2022 Rv. 283384-01, N. 36330 del 2022 Rv. 283625-01, N. 8759 del 2023 Rv. 284212-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11021 del 1998 Rv. 211385-01

Sez. 1, Sentenza n. 10424 del 17/12/2024 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287689-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: GERANIO DOMENICO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 14/02/2024

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Libertà vigilata - Impugnazione della declaratoria di eseguibilità - Sopravvenuta revoca della misura di sicurezza per la ritenuta cessazione "ex nunc" della pericolosità sociale - Interesse ad impugnare - Persistenza.

In tema di libertà vigilata, il condannato che abbia impugnato il provvedimento che ha dichiarato eseguibile la misura di sicurezza, deducendo l'insussistenza "ex tunc" della pericolosità sociale, mantiene un concreto ed attuale interesse all'accoglimento del ricorso anche nel caso in cui, nelle more, il magistrato di sorveglianza, riesaminando la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 208 cod. pen., l'abbia ritenuta cessata, con conseguente revoca "ex nunc" della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47628 del 2019 Rv. 277549-01, N. 24939 del 2014 Rv. 259795-01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01

Sez. 1, Sentenza n. 10013 del 10/12/2024 Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287686-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: ONNIS FRANCO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 18/08/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Riabilitazione speciale ex art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il periodo di tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva ai fini del cosiddetto periodo legale di prova, in quanto il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente

SEZIONE PRIMA

costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 6744 del 2020 Rv. 278431-01

Massime precedenti Vedi: N. 8030 del 2019 Rv. 274914-01

Sez. 1, Sentenza n. 10777 del 03/12/2024 Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 287769-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: D. P.M. SERRAO D'ACQUINO PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA CAGLIARI, 23/04/2024

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Infermo di mente sottoposto a libertà vigilata - Prescrizione dell'obbligo di assumere una terapia farmacologica e delle modalità pratiche di somministrazione - Legittimità - Fattispecie.

In tema di libertà vigilata, è legittimo il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza, oltre a imporre nei confronti di un soggetto incapace di intendere e volere l'obbligo di una determinata terapia, ne stabilisca le modalità pratiche di assunzione. (Fattispecie relativa a provvedimento che, a causa della riottosità del soggetto ad assumere la terapia farmacologica per via orale, ne imponeva la somministrazione per via iniettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 232 CORTE COST., Cod. Pen. art. 202, Costituzione art. 13, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 35224 del 2020 Rv. 280197-01, N. 50383 del 2019 Rv. 277338-01, N. 17819 del 2022 Rv. 283254-01

Sez. 1, Sentenza n. 12096 del 20/11/2024 Ud. (dep. 27/03/2025) Rv. 287772-02

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: BIOT WALTER. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO. (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 29/01/2024

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Delitto di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio - Limitazione della "discovery" processuale - Vizio degli atti di esercizio dell'azione penale - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.

In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, la limitazione della "discovery" processuale, derivante dalla necessità di preservare il segreto, non comporta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della richiesta di rinvio a giudizio, laddove sia adeguatamente motivata la stretta necessità di mantenimento del vincolo e vi siano, al contempo, adeguate garanzie processuali per la tutela del diritto di controdeduzione spettante all'imputato.

Riferimenti normativi: Legge 22/05/2012 num. 13, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 7 com. 3, Tratt. Internaz. 04/04/1949, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 24979 del 2018 Rv. 273527-01, N. 13649 del 2022 Rv. 283085-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 12096 del 20/11/2024** Ud. (dep. 27/03/2025) Rv. **287772-04**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **MAGI RAFFAELLO.** Relatore: **MAGI RAFFAELLO.** Imputato: **BIOT WALTER. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 29/01/2024

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Delitto di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

In tema di reati militari, il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all'art. 86 cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, è interrotta prima che si sia realizzato l'ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione della effettiva fruizione, da parte del destinatario, della notizia oggetto di cessione. (Vedi: Sez. U, n. 7523 del 1983, Rv. 160247-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. Mil. Pace art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 13649 del 2022 Rv. 283085-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12096 del 20/11/2024** Ud. (dep. 27/03/2025) Rv. **287772-03**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **MAGI RAFFAELLO.** Relatore: **MAGI RAFFAELLO.** Imputato: **BIOT WALTER. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 29/01/2024

608001 REATI MILITARI - IN GENERE - Delitto di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio - Prova della inerenza dei documenti divulgati ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato - Deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne abbiano preso visione - Legittimità.

In tema di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, l'attinenza ai temi della forza, della preparazione e della difesa militare dello Stato dei documenti divulgati dall'imputato, non ostensibili processualmente, può essere provata in giudizio mediante la deposizione di soggetti di elevata affidabilità che ne illustrino gli ambiti di inerenza, pur senza disvelare il contenuto specifico delle informazioni.

Riferimenti normativi: Legge 10/11/1954 num. 1226, Tratt. Internaz. 04/04/1949, Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13649 del 2022 Rv. 283085-01

Sez. 1, **Sentenza n. 12096 del 20/11/2024** Ud. (dep. 27/03/2025) Rv. **287772-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **MAGI RAFFAELLO.** Relatore: **MAGI RAFFAELLO.** Imputato: **BIOT WALTER. P.M. UFILUGELLI FRANCESCO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 29/01/2024

SEZIONE PRIMA

587001 PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - IN GENERE - Segreto di carattere militare meritevole di tutela in sede processuale e tale da limitare la "discovery" - Possibilità della sua diretta derivazione da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale - Sussistenza - Conferma del vincolo da parte dell'Autorità che ha generato il documento segreto - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento penale militare, l'esistenza di un segreto di carattere militare, da tutelare anche in sede processuale e tale da limitare la "discovery" degli elementi di conoscenza coperti dal vincolo, può derivare, in via diretta, da una fonte legale di ratifica di un Trattato internazionale (nella specie, la legge 10 novembre 1954, n. 1226, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951), senza che vi sia necessità di conferma del vincolo da parte dell'Autorità che ha generato il documento segreto. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la disciplina legale di tale tipologia di segreto non è contenuta nella legge 3 agosto 2007, n. 124, in tema di segreto di Stato, trattandosi di istituti posti a tutela di beni giuridici distinti e aventi solo parziale identità di scopo).

Riferimenti normativi: Legge 10/11/1954 num. 1226 art. 2, Costituzione art. 11, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13, Tratt. Internaz. 04/04/1949, Legge 03/08/2007 num. 124 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 86

Massime precedenti Vedi: N. 13649 del 2022 Rv. 283085-01

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 11765 del 13/03/2025 Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. 287673-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: PUNZO GIORGIO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/05/2024

651040 ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITA' - STENOTIPIA - Trascrizione del verbale di udienza - Omissione della trascrizione delle registrazioni - Nullità degli atti compiuti in udienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di documentazione degli atti, l'omessa trascrizione delle registrazioni, di cui all'art. 139 cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è causa di nullità degli atti compiuti in udienza, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di applicare tale sanzione processuale nei casi in cui essa non sia normativamente prevista. (Fattispecie in cui la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di appello per la violazione dei propri diritti ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., atteso che nel fascicolo processuale era rinvenibile, con riguardo alla testimonianza della persona offesa, il solo verbale riassuntivo e non anche il verbale stenotipico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139

Massime precedenti Conformi: N. 39656 del 2002 Rv. 222731-01

Massime precedenti Vedi: N. 857 del 2020 Rv. 278084-01, N. 14404 del 2019 Rv. 275432-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-03

Sez. 2, Sentenza n. 10861 del 13/03/2025 Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 287540-02

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: GURRIERI GIOVANNI. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annula senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 27/11/2024

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Riqualficazione giuridica del fatto - Ritenuta non configurabilità dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale - Necessità - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che riqualfica giuridicamente il fatto, escludendone la riconducibilità a taluna delle fattispecie delittuose indicate nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. anche solo in forza dell'esclusione di un'aggravante, è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, con conseguente onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere di annullarlo, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, ovvero di provvedere a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. nel diverso caso in cui ravvisi l'urgenza anche di una soltanto delle esigenze cautelari riscontrate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1), Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.,

SEZIONE SECONDA

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32956 del 2022 Rv. 283564-01

Massime precedenti Vedi: N. 40676 del 2018 Rv. 273953-01, N. 45418 del 2004 Rv. 230413-01, N. 1569 del 2024 Rv. 285582-01, N. 24492 del 2006 Rv. 234682-01, N. 54045 del 2017 Rv. 271734-01, N. 5644 del 2024 Rv. 286064-01, N. 12405 del 2017 Rv. 269662-01, N. 25163 del 2019 Rv. 276919-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345-01, N. 48590 del 2019 Rv. 277304-01, N. 28909 del 2019 Rv. 275870-01, N. 28908 del 2019 Rv. 275869-01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

Sez. 2, Sentenza n. 10861 del 13/03/2025 Cc. (dep. 18/03/2025) Rv. 287540-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **GURRIERI GIOVANNI.** *P.M.* **PATARNELLO MARCO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 27/11/2024

654001 COMPETENZA - IN GENERE - Principio della "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità in sede cautelare nella fase delle indagini preliminari - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il principio della "perpetuatio iurisdictionis", finalizzato a evitare che la competenza, stabilita in relazione all'addebito definitivamente cristallizzato al momento del rinvio a giudizio, possa subire modifiche nel corso dello svolgimento del processo, non può essere declinato, in fase di indagini preliminari, a sostegno della permanenza della competenza, in sede cautelare, del giudice distrettuale, attesa la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, delineata nella domanda cautelare formulata dal pubblico ministero, non ancora recepita nel decreto che dispone il giudizio che sarà emesso in esito allo svolgimento dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva riqualificato i fatti oggetto di imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., escludendo l'aggravante contestata, senza dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto, a seguito del venir meno dei presupposti legittimanti la competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1), Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40676 del 2018 Rv. 273953-01, N. 45418 del 2004 Rv. 230413-01, N. 1569 del 2024 Rv. 285582-01, N. 24492 del 2006 Rv. 234682-01, N. 54045 del 2017 Rv. 271734-01, N. 5644 del 2024 Rv. 286064-01, N. 12405 del 2017 Rv. 269662-01, N. 25163 del 2019 Rv. 276919-01, N. 32956 del 2022 Rv. 283564-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345-01, N. 48590 del 2019 Rv. 277304-01, N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01, N. 28909 del 2019 Rv. 275870-01, N. 28908 del 2019 Rv. 275869-01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 10485 del 05/03/2025** Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287580-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: JIANG BOBO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 22/11/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza del tribunale del riesame di accogliendo dell'appello proposto dal pubblico ministero - Applicazione di una misura cautelare personale più gravosa - Mancata traduzione all'indagato alloglotta - Nullità - Esclusione - Conseguenze

L'omessa traduzione in lingua nota all'interessato dell'ordinanza del tribunale del riesame con cui, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, sia applicata una misura cautelare personale più gravosa di quella originariamente disposta e non ancora eseguita od eseguibile non ne determina la nullità, ma impone esclusivamente la sua traduzione, sicché i termini per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione decorreranno dalla notifica all'interessato del provvedimento tradotto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 33455 del 2023 Rv. 285186-01, N. 14657 del 2024 Rv. 286310-01, N. 13291 del 1998 Rv. 211870-01, N. 27103 del 2024 Rv. 286797-01, N. 5856 del 2024 Rv. 285759-01, N. 45293 del 2023 Rv. 285390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9386 del 26/02/2025** Cc. (dep. 06/03/2025) Rv. 287656-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: FUGULIN FANEL. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 13/06/2024

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Distinzione delle fasi rescissoria e rescindente - Esclusione.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17178 del 2015 Rv. 263444-01, N. 48327 del 2023 Rv. 285586-01, N. 29285 del 2015 Rv. 264423-01, N. 35131 del 2023 Rv. 285208-01, N. 36192 del 2014 Rv. 260028-01, N. 15307 del 2020 Rv. 279754-01, N. 9926 del 2012 Rv. 252257-01, N. 18363 del 2023 Rv. 284541-01

Massime precedenti Difformi: N. 20093 del 2003 Rv. 225247-01, N. 685 del 2015 Rv. 261550-01

Massime precedenti Vedi: N. 35842 del 2024 Rv. 286896-01, N. 7189 del 2024 Rv. 285792-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221282-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 11483 del 25/02/2025 Ud. (dep. **21/03/2025**) Rv. **287802-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: SCARANO NUNZIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 16/04/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Delitto presupposto - Identificazione in sentenza di un delitto diverso da quello contestato - Accertamento giudiziario in contraddittorio del diverso "tipo" di delitto presupposto identificato - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, il delitto presupposto può essere diverso da quello oggetto dell'originaria contestazione, purché la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione, confermativa di quella di primo grado, che aveva, purtuttavia, operato un'immutazione rispetto al delitto contestato, individuando, quale delitto presupposto del riciclaggio, quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in luogo di quello di dichiarazione infedele, su cui si era incentrato il contraddittorio in primo grado, senza consentire ai ricorrenti di interloquire sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10746 del 2015 Rv. 263156-01, N. 813 del 2004 Rv. 228382-01, N. 6584 del 2022 Rv. 282629-01, N. 7984 del 2013 Rv. 254649-01, N. 26902 del 2022 Rv. 283563-01

Sez. 2, Sentenza n. 9943 del 25/02/2025 Ud. (dep. **12/03/2025**) Rv. **287654-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: MOTTI ALESSANDRO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/03/2024

658007 GIUDICE - CAPACITA' - Giudici onorari di pace - Divieto di destinazione a comporre il collegio per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116 del 2017 - Deroga - Ambito di applicabilità - Indicazione.

La disposizione transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che esclude l'applicabilità del divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato d.lgs., risultava esercitata l'azione penale, dev'essere interpretata in senso letterale, avendo riguardo all'atto di esercizio dell'azione penale, posto che l'operatività della deroga al divieto suddetto non può essere collegata a un diverso momento, quale l'apertura del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A), Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8796 del 2024 Rv. 287541-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 26834 del 2018 Rv. 272941-01, N. 41236 del 2024 Rv. 287168-01, N. 26805 del 2024 Rv. 286678-01, N. 35857 del 2024 Rv. 286975-01

Sez. 2, Sentenza n. 9618 del 19/02/2025 Ud. (dep. 10/03/2025) Rv. 287800-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: SALAHEDDINE RACHID. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/06/2024

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. - Possibilità di emettere sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Non opposizione dell'imputato - Necessità - Esclusione.

L'assimilazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall'art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo contenuto nell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell'udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'impiego della locuzione "predibattimentale" per indicare la sentenza di proscioglimento resa a norma dell'art. 469 cod. proc. pen. non deve indurre in errore, dovendosi escludere che tale pronunzia sia sovrapponibile a quella emessa ex art. 554-bis cod. proc. pen., posto che, nel primo caso, il giudice, per poter emettere la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve necessariamente sentire le parti e raccogliere la loro non opposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28063 del 2024 Rv. 286724-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3512 del 2022 Rv. 282473-01

Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 18/02/2025 Cc. (dep. 26/03/2025) Rv. 287774-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: MELIS MIRKO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 17/12/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Applicazione della misura cautelare per una pluralità di reati - Esclusione dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. solo per alcuni reati - Interrogatorio successivo ex art. 294 cod. proc. pen. per tutte le contestazioni per le quali viene disposta la misura cautelare - Necessità - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può procedere separatamente per ciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare, sicché deve effettuare l'interrogatorio successivo, ex art. 294 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla stregua della propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla configurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell'interrogatorio anticipato. (Fattispecie in cui la Corte,

SEZIONE SECONDA

giudicando non configurabile l'aggravante dell'uso dell'arma in relazione al delitto di rapina, unica fattispecie ritenuta configurabile che consentiva di derogare alla regola dell'interrogatorio preventivo, ha annullato, a norma dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., la decisione del tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che aveva effettuato l'interrogatorio di garanzia successivo per tutti i reati per i quali aveva adottato il regime cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6325 del 2007 Rv. 235826-01, N. 28525 del 2020 Rv. 279643-01, N. 3609 del 2019 Rv. 275880-01, N. 15794 del 2011 Rv. 249963-01, N. 8948 del 2023 Rv. 284262-01, N. 52540 del 2017 Rv. 271251-01, N. 35123 del 2014 Rv. 260487-01, N. 31440 del 2020 Rv. 280062-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-02, N. 2412 del 2000 Rv. 217318-01, N. 11921 del 2025 Rv. 287672-01 Rv. 287672-02, N. 46218 del 2009 Rv. 245539-01

Sez. 2, Sentenza n. 8616 del 13/02/2025 Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287639-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Relatore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Imputato:* **MINUTOLO PASQUALINO.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/10/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Presupposti - Sentenza di condanna - Necessità - Conseguenze.

L'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, postula la pronuncia di sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della realizzazione dell'abuso, com'è nel caso di sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50441 del 2015 Rv. 265616-01, N. 756 del 2011 Rv. 249154-01, N. 37836 del 2017 Rv. 270907-01, N. 10209 del 2006 Rv. 233673-01, N. 3099 del 2000 Rv. 217853-01

Sez. 2, Sentenza n. 10525 del 13/02/2025 Cc. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287629-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **SGADARI GIUSEPPE.** *Relatore:* **SGADARI GIUSEPPE.** *Imputato:* **TRIBUNALE DI GENOVA.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE GENOVA, 04/12/2024

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Esecuzione realizzata attraverso modalità frammentarie e progressive, con il contributo di più soggetti in tempi e luoghi diversi - Competenza territoriale - Individuazione.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38105 del 2021 Rv. 282019-01

Sez. 2, Sentenza n. 8616 del 13/02/2025 Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287639-02**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Relatore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Imputato:* **MINUTOLO PASQUALINO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/10/2024

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna - Necessità - Successiva estinzione del reato per prescrizione - Conseguenze.

In tema di tutela del paesaggio, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna, sicché, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione dev'essere revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'Autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31430 del 2018 Rv. 273764-01, N. 4798 del 2004 Rv. 229346-01, N. 51010 del 2013 Rv. 257916-01

Sez. 2, Sentenza n. 9612 del 05/02/2025 Ud. (dep. **10/03/2025**) Rv. **287640-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **ALMA MARCO MARIA.** *Relatore:* **ALMA MARCO MARIA.** *Imputato:* **ZAMPAGLIONE SAVERIO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 25/03/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Concorso formale o continuazione - Determinazione dei limiti di pena cui è consentita la sostituzione - Indicazione.

Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono trovare applicazione le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ex art. 81, cod. pen., sicché il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti quantificata in misura complessiva non superiore a quattro anni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 35973 del 2021 Rv. 282478-01

Massime precedenti Vedi: N. 1429 del 1999 Rv. 213374-01, N. 1776 del 2024 Rv. 285836-02, N. 33971 del 2024 Rv. 286748-01, N. 4465 del 1999 Rv. 214661-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9958 del 30/01/2025** Ud. (dep. 12/03/2025) Rv. 287718-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Relatore:* **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Imputato:* **BONNICI STEFANO.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 14/03/2024

678011 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - Mancato perfezionamento del deposito telematico dell'impugnazione difensiva - Causa del disservizio non imputabile all'impugnante - Comunicazione tardiva della cancelleria - Forza maggiore - Sussistenza - Conseguenze.

Costituisce causa di forza maggiore, valevole a giustificare la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione, la tardiva informazione al difensore, da parte della cancelleria, del mancato perfezionamento della procedura di deposito telematico dell'atto di gravame, dovuto a un disallineamento nel sistema dei dati identificativi del procedimento non imputabile all'impugnante, sicché deve ritenersi tempestivamente presentata l'impugnazione immediatamente riproposta all'atto di tale comunicazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22161 del 2007 Rv. 236805-01, N. 44509 del 2015 Rv. 264965-01, N. 26833 del 2015 Rv. 263841-01, N. 21901 del 2014 Rv. 259699-01

Sez. 2, **Sentenza n. 11921 del 23/01/2025** Cc. (dep. 25/03/2025) Rv. 287672-02

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Imputato:* **MASSA EUCLIDE.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 02/10/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Interrogatorio anticipato ex art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen.- Successione nel tempo di disposizione diverse - Regime applicabile - Individuazione.

In tema di misure cautelari personali, la nuova previsione di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., disciplinante l'interrogatorio anticipato dell'indagato, è applicabile a tutte le richieste di misura cautelare pendenti al 25/08/2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto, in assenza di disposizioni transitorie, l'atto che assume rilievo ai fini della regolamentazione del fenomeno successorio è, per il principio "tempus regit actum", l'ordinanza applicativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 5548 del 2025 Rv. 287575-01 Rv. 287575-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 11921 del 23/01/2025** Cc. (dep. 25/03/2025) Rv. 287672-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: MASSA EUCLIDE. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 02/10/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Esigenze individuate nell'ordinanza applicativa in sostituzione o in aggiunta a quelle prospettate con la richiesta cautelare - Legittimità - Preclusione dell'interrogatorio anticipato ex art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Possibilità - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui l'effettuata valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipato dell'indagato, di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva ritenuto ricorrente il pericolo di inquinamento probatorio non prospettato dal pubblico ministero, non procedendo, per tale ragione, all'interrogatorio preventivo dell'indagato assoggettato alla misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43731 del 2016 Rv. 267935-01, N. 42438 del 2024 Rv. 287260-01

Massime precedenti Vedi: N. 29966 del 2014 Rv. 260253-01, N. 6325 del 2007 Rv. 235826-01

Sez. 2, **Sentenza n. 10968 del 22/01/2025** Ud. (dep. 19/03/2025) Rv. 287652-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: CASCARANO LUIGINA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/02/2024

680068 UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - AVVISI - Rinvio dell'udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso dell'udienza alle parti per assenza dell'imputato ovvero del difensore di fiducia - Difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Lettura in udienza dell'ordinanza che fissa nuova udienza ex art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen. - Sufficienza - Limiti.

La notifica del provvedimento di rinvio della trattazione del processo emesso dal giudice all'udienza preliminare, nell'assenza dell'imputato e in presenza del difensore al predetto nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è dovuta all'imputato e/o al suo difensore di fiducia nel caso in cui sia dichiarata la nullità degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni o delle notificazioni ovvero nel caso in cui risulti che il difensore o l'imputato siano assenti per assoluta impossibilità di comparire dovuta a legittimo impedimento, posto che, al di fuori di tali eventualità, la lettura in udienza dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o che devono considerarsi presenti ai sensi dell'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 6488 del 2003 Rv. 226342-01, N. 49125 del 2003 Rv. 227722-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9473 del 21/01/2025** Ud. (dep. 07/03/2025) Rv. 287773-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: MARINOSCI ANTONIO. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO LECCE, 20/12/2023

662009 IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI - Inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - Esistenza di precisi indizi di reità sin dall'inizio - Necessità - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.

L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza incentrata sull'inutilizzabilità, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, dall'acquirente di droga, sul rilievo che il predetto, sin dal primo contatto con le forze dell'ordine, aveva dichiarato di non voler indicare il nome del cedente per paura di ritorsioni, circostanza poi riscontrata dagli investigatori, sicché era configurabile, nei suoi confronti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48861 del 2018 Rv. 280666-01, N. 4060 del 2008 Rv. 239195-01, N. 51732 del 2013 Rv. 258109-01

Massime precedenti Vedi: N. 25425 del 2020 Rv. 279606-01, N. 39498 del 2021 Rv. 282030-01, N. 30922 del 2020 Rv. 280277-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01, N. 33583 del 2015 Rv. 264482-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9102 del 09/01/2025** Ud. (dep. 04/03/2025) Rv. 287655-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: CIFUENTES RODRIGUEZ VALERIA TAMARA. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 22/05/2024

667011 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - Giudizio abbreviato non condizionato - Parte civile costituita - Omesso deposito delle conclusioni scritte in fase di discussione - Revoca tacita - Esclusione - Condizioni.

Nel giudizio abbreviato non condizionato, la mancata presentazione delle conclusioni scritte non determina la revoca tacita della costituzione di parte civile nel caso in cui il difensore faccia richiamo alle conclusioni esposte nell'atto di costituzione o siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione della provvisoria o alla rifusione delle spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 42715 del 2012 Rv. 254172-01, N. 29675 del 2016 Rv. 267385-01, N. 34922 del 2016 Rv. 267769-01, N. 39595 del 2007 Rv. 237773-01

Sez. 2, Sentenza n. 10344 del 13/12/2024 Cc. (dep. 14/03/2025) Rv. 287719-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: PMT C/ BERNASCHINO ANDREA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 12/09/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro di rilevanti somme di denaro o di preziosi - "Fumus" del delitto di ricettazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, a fronte del rinvenimento, nell'abitazione dell'indagato, della somma, in contanti, di euro 23.050,00, si era esclusa la sussistenza del "fumus" del citato delitto sul rilievo che le modalità di conservazione non risultavano indicative dell'esistenza della volontà di "occultamento" della provvista e che non vi erano precedenti condanne dell'indagato che dimostrassero il suo coinvolgimento in contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28587 del 2024 Rv. 286727-01

Massime precedenti Vedi: N. 29685 del 2011 Rv. 251028-01, N. 43532 del 2021 Rv. 282308-01, N. 6584 del 2022 Rv. 282629-01, N. 16012 del 2023 Rv. 284522-01, N. 20188 del 2015 Rv. 263521-01, N. 29689 del 2019 Rv. 277020-01

Sez. 2, Sentenza n. 9092 del 12/12/2024 Ud. (dep. 04/03/2025) Rv. 287628-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: SARGIOTTA ANGELO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 13/06/2024

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Truffa contrattuale - Momento consumativo - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, il momento di perfezionamento del delitto deve essere individuato alla luce delle peculiarità dell'accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio per la parte lesa, con relativo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effettivo pregiudizio per la vittima non si fosse realizzato allorquando i beni oggetto della truffa erano stati pagati a mezzo bonifico, ma solo quando gli stessi erano stati asportati dal luogo di deposito all'insaputa dell'acquirente, che, pertanto, non aveva potuto procedere a ritirare quanto già pagato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 33588 del 2023 Rv. 285143-01, N. 11102 del 2017 Rv. 269688-01 Rv. 269688-01

Massime precedenti Difformi: N. 31044 del 2008 Rv. 240659-01, N. 20025 del 2011 Rv. 250358-01

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 11469 del 07/03/2025** Ud. (dep. 21/03/2025) Rv. 287669-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: BARRASSO MICHELE. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/04/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 - Occultamento di scritture contabili - Consumazione - Individuazione - Condotte collaborative del contribuente - Irrilevanza.

Il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, realizzato sub specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento, indipendentemente da eventuali condotte collaborative del contribuente sottoposto a verifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40317 del 2021 Rv. 282340-01

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2017 Rv. 269898-01, N. 4871 del 2006 Rv. 234053-01, N. 46049 del 2018 Rv. 274697-02, N. 33820 del 2020 Rv. 280366-01

Sez. 3, **Sentenza n.10441 del 20/02/2025** Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287848-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PMT C/ MARGESIN JOHANNES JO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VERONA, 30/10/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Superficie accessoria - Nozione - Strutture abitabili incidenti sul carico urbanistico - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, costituisce "superficie accessoria" di cui al punto 15 dell'allegato A al d.P.C.M. 20 ottobre 2016 esclusivamente lo spazio di limitate dimensioni, privo di autonomia funzionale e posto a stretto servizio della struttura principale, non rientrando, invece, in tale categoria le unità abitabili incidenti sul carico urbanistico complessivo in termini di energie, risorse idriche, manutenzione e presenza umana, per la cui realizzazione è, pertanto, necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. (Fattispecie relativa all'esecuzione, avvenuta in assenza del prescritto titolo abilitativo, di un'area "wellness" posta a servizio di una struttura alberghiera, in ambienti e locali sotterranei interdipendenti).

Riferimenti normativi: DPCM 20/10/2016 all. A n. 15, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge Reg. Veneto 14/06/2013 num. 11, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 38473 del 2019 Rv. 277837-01, N. 11303 del 2022 Rv. 282929-01, N. 42371 del 2024 Rv. 287169-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 12485 del 28/01/2025** Cc. (dep. **31/03/2025**) Rv. **287813-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DI FRANCESCO MAURO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 24/09/2024

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Materiale e contingente indisponibilità del materiale trasmesso a seguito di richiesta ex art. 309 cod. proc. pen. - Conseguenze - Richiesto di rinvio - Possibilità - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari, la materiale e contingente indisponibilità degli atti e dei decreti di intercettazione tempestivamente trasmessi dal pubblico ministero a seguito della richiesta di riesame e già in possesso del tribunale legittima la richiesta di differimento della trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al mancato rilascio di copie dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, momentaneamente detenuti dal giudice relatore impegnato nella stesura della motivazione di ordinanza emessa nella procedura a carico di altri correi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42371 del 2007 Rv. 238059-01, N. 13050 del 2016 Rv. 267018-01, N. 18802 del 2017 Rv. 269944-01

Sez. 3, **Sentenza n. 12485 del 28/01/2025** Cc. (dep. **31/03/2025**) Rv. **287813-03**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DI FRANCESCO MAURO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 24/09/2024

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Presunzione relativa sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Riferibilità a tutte le esigenze cautelari - Sussistenza - Motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in caso di presunzione relativa - Necessità.

In tema di esigenze cautelari, la presunzione relativa della loro sussistenza, predicata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti ivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio, ferma la necessità di motivare sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari assistiti dal braccialetto elettronico ove non ricorra un'ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24375 del 2023 Rv. 284845-02, N. 35973 del 2015 Rv. 264811-01, N. 15980 del 2020 Rv. 278944-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20769 del 2016 Rv. 266651-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 12485 del 28/01/2025** Cc. (dep. **31/03/2025**) Rv. **287813-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DI FRANCESCO MAURO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 24/09/2024

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Trasmissione degli atti di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. - Comunicazione della loro avvenuta trasmissione per procedure analoghe - Legittimità - Condizioni.

In tema di impugnazioni cautelari, l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame, onde consentirne l'agevole individuazione e consultazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49417 del 2009 Rv. 246007-01, N. 4306 del 2001 Rv. 218443-01

Sez. 3, **Sentenza n. 8893 del 24/01/2025** Ud. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287677-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: N. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 14/02/2024

651042 ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - NULLITA' - Riproduzione fonografica - Interruzione dovuta a "black out" elettrico - Conseguente omessa fonoregistrazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in udienza - Nullità del verbale e della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di documentazione degli atti, l'omessa fonoregistrazione delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato in udienza, ascrivibile all'interruzione per "blackout" elettrico della riproduzione fonografica, non dà luogo a nullità né del verbale stenotipico, né di quello riassuntivo comunque redatto e neppure della conseguente sentenza, non rientrando tale ipotesi in alcuna delle cause di nullità tassativamente "ex lege".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177

Massime precedenti Conformi: N. 35044 del 2010 Rv. 248334-01

Sez. 3, **Sentenza n. 8863 del 23/01/2025** Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287681-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: MURATORI WALTER. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/04/2024

517001 CACCIA - IN GENERE - Contravvenzione di uccellazione - Detentore di esemplare di fauna selvatica - Dimostrazione della sua provenienza non illegittima - Onere della prova - Indicazione.

SEZIONE TERZA

In tema di reati venatori, il detentore di un esemplare di fauna selvatica è tenuto a dimostrarne la provenienza non illegittima per escludere la propria responsabilità in ordine alla contravvenzione di uccellazione, di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, incombando su di lui, e non sulla pubblica accusa, l'"onus probandi", posto che la regola generale sancita dall'art. 21, comma 1, lett. e), della legge citata è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Conformi: N. 6557 del 2017 Rv. 269036-01, N. 8877 del 1997 Rv. 209368-01

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2016 Rv. 266278-01, N. 18893 del 2011 Rv. 250367-01, N. 14431 del 2014 Rv. 258688-01

Sez. 3, Sentenza n. 9243 del 23/01/2025 Cc. (dep. 06/03/2025) Rv. 287678-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: ITALIANO BIAGIO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 16/08/2024

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Sequestro preventivo di beni dell'ente - Richiesta di riesame avanzata dal difensore nominato dal legale rappresentante dell'ente indagato per reato presupposto - Mancata conoscenza della pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dell'ente - Ammissibilità della richiesta - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di misure cautelari reali, è ammissibile la richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo relativo a beni appartenenti ad un ente, presentata da difensore nominato dal legale rappresentante dell'ente medesimo, nel caso in cui quest'ultimo, in qualità di persona fisica, risulti indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo, ma non vi sia conoscenza della pendenza, a carico dell'ente, di un procedimento per responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 6 giugno 2001, n. 231, potendo l'ente legittimamente ritenere di agire in veste di terzo, avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che se, in tal caso, si ritenessero applicabili, nei confronti del legale rappresentante dell'ente, gli oneri e i divieti di cui all'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, il ricorso dallo stesso proposto incorrerebbe nella sanzione della inammissibilità per cause incolpevolmente non previste).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 43 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 55, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5447 del 2017 Rv. 269754-01, N. 2465 del 2019 Rv. 275257-01, N. 44372 del 2022 Rv. 284123-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33041 del 2015 Rv. 264311-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 8861 del 23/01/2025** Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287676-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **CORBO ANTONIO.** Relatore: **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **GRAVANTI GIUSEPPE. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 19/12/2023

612016 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROMOTORI E ORGANIZZATORI - Aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. - Applicabilità - Presenza di due persone - Sufficienza - Ragioni.

In tema di concorso di persone nel reato, è sufficiente, per il riconoscimento dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione "persone", indicata dalla norma, include anche il dirigente, il promotore o l'organizzatore dell'attività dei correi. (Conf.: n. 2181 del 1994, dep. 1995, Rv. 200416-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2645 del 2012 Rv. 251664-01

Sez. 3, **Sentenza n. 11458 del 22/01/2025** Ud. (dep. **21/03/2025**) Rv. **287722-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **BOVE VALERIA.** Relatore: **BOVE VALERIA.**
Imputato: **P. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 08/03/2024

609031 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITA' O DI PARTICOLARI RELAZIONI - Abuso di relazione d'ospitalità - Nozione.

In tema di circostanze comuni, l'aggravante dell'abuso di ospitalità, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11), cod. pen., postula l'esistenza di un rapporto di fiducia tra ospitante ed ospitato, tale da agevolare la commissione del reato, quale che sia stato, tra i predetti, il soggetto resosene autore ed indipendentemente dalla natura momentanea, episodica od occasionale dell'ospitalità e dal luogo - privata dimora, ufficio o stanza d'albergo - in cui sia posta in essere la condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11

Massime precedenti Vedi: N. 1850 del 2011 Rv. 249405-01, N. 52435 del 2017 Rv. 271885-01

Sez. 3, **Sentenza n. 10054 del 22/01/2025** Cc. (dep. **13/03/2025**) Rv. **287658-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **GAI EMANUELA.** Relatore: **GAI EMANUELA.**
Imputato: **PULICE TERESA. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 11/04/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Realizzazione di sopraelevazione su precedente abuso - Nuovo reato - Sussistenza - Estensione dell'ordine di demolizione all'intero manufatto abusivo - Necessità - Sanabilità complessiva - Esclusione.

In tema di reati edilizi, la sopraelevazione di una costruzione realizzata "sine titulo" e non sanzionata costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante, in quanto tale, un nuovo reato, sicché l'ordine di demolizione seguito alla condanna del soggetto che se n'è reso autore afferisce all'intero manufatto abusivo e, nel caso in cui sia stata presentata e penda ancora istanza di condono in relazione alla parte dell'immobile inizialmente edificata, questa non sarà sanabile, al pari della successiva sopraelevazione.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6049 del 2017 Rv. 268831-01, N. 48026 del 2019 Rv. 277349-01, N. 30673 del 2021 Rv. 282162-01, N. 37245 del 2024 Rv. 286887-01

Sez. 3, Sentenza n. 8886 del 21/01/2025 Ud. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287524-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GALANTI ALBERTO.** *Relatore:* **GALANTI ALBERTO.** *Imputato:* **D'ANGELO AGOSTINO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/04/2023

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali - Modifiche apportate ex art. 84, comma 2, d.lgs. n. 141 del 2024 - Depenalizzazione - Sussistenza - Eccezioni.

In tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 84 com. 2, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 85, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 89, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE, Legge 07/03/1985 num. 76 art. 9, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 296 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9701 del 2024 Rv. 286030-02 Rv. 286030-01, N. 43645 del 2021 Rv. 282310-01, N. 6757 del 2022 Rv. 282805-01, N. 32868 del 2022 Rv. 283645-01

Sez. 3, Sentenza n. 11635 del 21/01/2025 Cc. (dep. **24/03/2025**) Rv. **287680-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **GIULIANA MASSIMO DANILO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 08/10/2024

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio - Riesame - Omesso avviso dell'udienza di trattazione a uno dei difensori - Nullità - Sussistenza - Inefficacia del sequestro - Esclusione - Ragioni.

In tema di sequestro probatorio, l'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data dell'udienza camerale fissata per il riesame del provvedimento genetico integra una nullità di ordine generale dell'udienza e dell'ordinanza che la definisce, cui, tuttavia, non consegue la perdita di efficacia del sequestro, che si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non si pronunci entro il termine sancito dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art.

SEZIONE TERZA

309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29954 del 2020 Rv. 279715-01, N. 30015 del 2009 Rv. 244720-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33540 del 2001 Rv. 219230-01

Sez. 3, Sentenza n. 11637 del 21/01/2025 Cc. (dep. **24/03/2025**) Rv. **287724-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: TRIBUNALE DI MILANO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE MILANO, 13/11/2024

547010 FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Relativi a periodi di imposta diversi - Criterio determinativo della competenza per territorio di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - Applicabilità anche nel caso di delitti connessi - Sussistenza - Modalità.

Il criterio determinativo della competenza per territorio di cui all'art. 18, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, specificamente previsto per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, trova applicazione anche nel caso di più delitti connessi, taluno soltanto dei quali qualificabile ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo al singolo fatto di reato da prendere in considerazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18 com. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37858 del 2014 Rv. 260115-01, N. 29519 del 2019 Rv. 276592-01, N. 35861 del 2019 Rv. 276812-01, N. 20505 del 2014 Rv. 259680-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40537 del 2009 Rv. 244330-01

Sez. 3, Sentenza n. 11637 del 21/01/2025 Cc. (dep. **24/03/2025**) Rv. **287724-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: TRIBUNALE DI MILANO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE MILANO, 13/11/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti - Relative a diversi periodi compresi nel medesimo anno d'imposta - Fatture relative a ditte diverse - Reato unico - Sussistenza.

In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è configurabile un unico reato, ex art. 8, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui le fatture siano relative a diversi periodi compresi nel medesimo anno di imposta e risultino attribuibili a una stessa persona fisica, pur se utilizzatrice di più "nomi" riferibili a ditte diverse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34824 del 2023 Rv. 285095-02, N. 9440 del 2022 Rv. 282918-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 10404 del 16/01/2025** Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287775-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**. Imputato: **BERTOLI GIUSEPPE**. P.M. **RICCARDI GIUSEPPE**. (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 31/07/2024

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Decreto di archiviazione adottato "de plano" - Rimedio - Reclamo al tribunale monocratico - Ammissibilità - Conseguenze.

In tema di indagini preliminari, il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso "de plano" a fronte del dissenso motivato dell'opponente è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sicché deve essere convertito in opposizione il ricorso per cassazione eventualmente azionato nei suoi confronti. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'ordinanza definitiva del tribunale è, a sua volta, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 49046 del 2017 Rv. 271478-01, N. 14740 del 2020 Rv. 279380-01, N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01

Sez. 3, **Sentenza n. 9128 del 08/01/2025** Ud. (dep. 05/03/2025) Rv. 287682-01

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **CORBETTA STEFANO**. Relatore: **CORBETTA STEFANO**. Imputato: **S. P.M. MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/01/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio d'appello - Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Omessa rinnovazione delle prove dichiarative - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità - Limiti - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, il ribaltamento della sentenza assolutoria conseguente a una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado, non rinnovate in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che, pertanto, non può essere eccepita dalla parte che, con la propria rinuncia, abbia contribuito a darvi causa, né è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, non rientrando tra le nullità assolute che, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., sono insanabili in ogni stato e grado del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6501 del 2021 Rv. 281049-02, N. 46855 del 2022 Rv. 283879-01, N. 8283 del 2024 Rv. 285869-01, N. 37979 del 2023 Rv. 285264-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01 Rv. 275112-03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 8901 del 10/12/2024 Cc. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287723-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: GALLO GIAMPIERO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 03/06/2024

658007 GIUDICE - CAPACITA' - Assegnazione del processo - Tabelle di organizzazione dell'ufficio - Inosservanza - Nullità per difetto di capacità del giudice - Condizioni - Fattispecie.

L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del provvedimento cautelare reale emesso da un collegio del tribunale del riesame diverso da quello tabellarmente previsto, in ragione dell'incompatibilità di quest'ultimo, già espressosi sulla regiudicanda con l'annullamento del decreto di sequestro, successivamente riemesso e nuovamente impugnato dall'indagato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39239 del 2013 Rv. 257087-01, N. 35729 del 2013 Rv. 256570-01, N. 46244 del 2012 Rv. 254284-01, N. 13833 del 2015 Rv. 263079-01 Rv. 263079-01, N. 35585 del 2017 Rv. 270775-01, N. 4841 del 2013 Rv. 254406-01

Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287827 - 06**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 13/05/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti - Concorso con l'emittente ex art. 110 cod. pen. - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti, se ne sussistono i presupposti, può concorrere con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile, in tal caso, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Fattispecie cautelare relativa a cessione del credito fiscale cd. "bonus facciate", in cui, non risultando contestato ai destinatari delle fatture inesistenti il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. citato, la Corte ha sostenuto che nessuna norma impedisce di ritenere applicabile anche al destinatario della fattura emessa dal futuro cessionario del credito l'ordinaria disciplina del concorso di reati di cui al successivo art. 8).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 41124 del 2019 Rv. 277978-01, N. 14862 del 2010 Rv. 246967-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 24167 del 2003 Rv. 225453-01

Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827-05

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 13/05/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Richiesta del pubblico ministero finalizzata ad evitare la dispersione del bene - Adozione del sequestro per finalità impeditive - Possibilità - Esclusione - Richiesta ai soli fini impeditivi - Adozione del sequestro a fini di confisca - Possibilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di misure cautelari reali, il giudice, a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, non può adottare il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità del giudice del riesame di integrarla.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1313 del 2016 Rv. 265720-01 Rv. 265720-01, N. 2658 del 2014 Rv. 257791-01

Sez. 3, Sentenza n. 10400 del 19/11/2024 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827-04

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 13/05/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Comunicazione della cessione del credito "bonus facciate" - Assimilazione ai documenti analoghi alla fattura - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, la comunicazione di cessione del credito fiscale relativo al cd. "bonus facciata", trasmessa telematicamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rientra nella nozione di "altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture in base alle norme tributarie", di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, posto che non assolve alla funzione di documentare e provare il fatto generatore del credito, ma a quella di comunicare al debitore la cessione del credito ad altro soggetto diverso da quello dell'iniziale rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 119, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1, Cod. Civ. art. 1264 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 122 bis

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 10400 del 19/11/2024** Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827-01

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**.
Imputato: **BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 13/05/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - Competenza per territorio - Inesistenza della società emittente - Criteri - Art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Applicabilità.

In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'inesistenza della società legittima il ricorso al criterio suppletivo speciale del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, ove non sia noto il luogo dell'effettiva emissione o rilascio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che deve intendersi luogo di accertamento del reato la località in cui la polizia giudiziaria ha per prima effettuato le indagini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18 com. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 36118 del 2024 Rv. 286900-01, N. 43320 del 2014 Rv. 260992-01, N. 11978 del 2014 Rv. 258732-01, N. 11216 del 2021 Rv. 281568-01

Sez. 3, **Sentenza n. 10400 del 19/11/2024** Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827-02

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**.
Imputato: **BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 13/05/2024

664051 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'IMPUTATO - Nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza - Oneri del ricorrente - Indicazione.

In tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46447 del 2019 Rv. 277496-01, N. 333 del 2019 Rv. 274760-01, N. 57524 del 2018 Rv. 274704-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 10400 del 19/11/2024** Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287827-03

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** Estensore: **ACETO ALDO.** Relatore: **ACETO ALDO.**
Imputato: **BUSINESS MANAGEMENT S.R.L..** P.M. **MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 13/05/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Credito d'imposta relativo al cd. "bonus facciate" - Utilizzazione mediante "sconto in fattura" per lavori non eseguiti - Delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti l'utilizzazione del credito d'imposta mediante "sconto in fattura" relativo al cd. "bonus facciate", generato dall'emissione di fatture false per lavori edilizi mai eseguiti, ricomprendendosi nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, giusta la previsione dell'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 74 cit., anche quello di consentire loro il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 204 art. 121, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legge 19/05/2020 num. 204 art. 119, Cod. Civ. art. 1264 com. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 18924 del 2017 Rv. 269903-01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984-04, N. 40226 del 2006 Rv. 235593-01

Sez. 3, **Sentenza n. 9420 del 29/10/2024** Cc. (dep. 07/03/2025) Rv. 287679-01

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** Estensore: **GIORGIANNI GIOVANNI.** Relatore: **GIORGIANNI GIOVANNI.** Imputato: **UCCELLINI ALFREDO GIORGIO.** P.M. **PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 20/05/2024

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Evasione dell'IVA all'importazione - Natura permanente - Sussistenza - Cessazione della permanenza - Individuazione - Fattispecie.

In tema di contrabbando doganale, il delitto di evasione dell'IVA all'importazione, di cui all'art. 78 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ha natura permanente, posto che la sua consumazione si esaurisce nel momento in cui cessa l'attività volta a consentire l'illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza il pagamento dell'obbligazione tributaria. (Fattispecie relativa alla violazione dell'obbligo di pagamento dei diritti di confine e dell'obbligo di nazionalizzazione di un aeromobile, in cui la Corte ha ritenuto che l'illecito ha natura permanente anche nel caso in cui, non superando la prevista soglia di punibilità, integra una mera violazione amministrativa, che perdura fino all'intervenuta regolarizzazione del bene).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 27, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 73, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 78, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 94, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/07/2020 num. 75 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 56264 del 2017 Rv. 272330-01, N. 19233 del 2019 Rv. 275792-01, N. 43140 del 2024 Rv. 287188-02 Rv. 287188-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 9802 del 14/10/2024** Ud. (dep. **11/03/2025**) Rv. **287721-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: M. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/12/2023

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Circostanza aggravante del fatto commesso "in presenza" di persona minore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la configurabilità dell'aggravante del fatto commesso "in presenza" di persona minore non richiede che le condotte vessatorie siano viste da quest'ultima, essendo sufficiente che siano da essa anche solo percepite. (Fattispecie in cui il minore, che dormiva in un'ambiente dell'abitazione, era svegliato dalle urla della persona offesa, scoppiando a piangere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31929 del 2024 Rv. 286867-01, N. 44335 del 2023 Rv. 285385-01, N. 12328 del 2017 Rv. 269556-01, N. 46236 del 2024 Rv. 287203-01

Sez. 3, **Sentenza n. 9231 del 09/10/2024** Ud. (dep. **06/03/2025**) Rv. **287668-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: F. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/10/2023

601059 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI - Aggravante di cui all'art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958 - Fatti di lenocinio commessi "ai danni di più persone" - Violazione della libertà di autodeterminazione dei soggetti passivi - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati contro la moralità pubblica e il buon costume, l'aggravante speciale del fatto di lenocinio commesso "ai danni di più persone", di cui all'art. 4, n. 7, legge 20 febbraio 1958, n. 75, non richiede che la condotta illecita sia realizzata mediante la compressione della libertà di autodeterminazione dei soggetti passivi, essendo configurabile anche nel caso in cui questi ultimi acconsentano all'esercizio della prostituzione. (Fattispecie relativa alla pubblicizzazione, via "internet", di inserzioni relative ad attività prostitutiva svolta da terzi).

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2918 del 2021 Rv. 280827-01, N. 38941 del 2011 Rv. 251385-01, N. 5768 del 2018 Rv. 272694-01 Rv. 272693-01

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 11478 del 12/03/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287727-01

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: ALDEGHERI MARINO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Corregge errore materiale, GIP TRIBUNALE VERONA, 05/12/2024

671072 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Omessa concessione del beneficio - Errore materiale - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di applicazione della pena su richiesta, costituisce errore materiale l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l'efficacia dell'accordo, nel caso in cui si possa desumere che tale omissione sia ascrivibile a una mera svista, sicché, in presenza di un ricorso per cassazione ammissibile e in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, la Corte può emendare l'errore, senza necessità di annullamento di decisione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il cui disposto non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quello dell'art. 619 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Massime precedenti Conformi: N. 20819 del 2013 Rv. 256230-01, N. 3741 del 2021 Rv. 280872-01, N. 30505 del 2001 Rv. 219983-01, N. 5357 del 2020 Rv. 278444-01, N. 37243 del 2019 Rv. 276839-01

Massime precedenti Difformi: N. 4654 del 2006 Rv. 233626-01, N. 36257 del 2010 Rv. 248284-01, N. 1768 del 2018 Rv. 271985-01, N. 12516 del 2008 Rv. 239331-01, N. 8391 del 2008 Rv. 239053-01

Massime precedenti Vedi: N. 13103 del 2016 Rv. 267555-01, N. 19605 del 2023 Rv. 284614-01, N. 40112 del 2023 Rv. 285067-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191-01

Sez. 4, Sentenza n. 9628 del 06/03/2025 Cc. (dep. 10/03/2025) Rv. 287735-01

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: SCIAMMARELLA ROSSELLA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PAOLA, 13/12/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Revoca del provvedimento di ammissione per carenza dei presupposti - Conseguenze - Inefficacia del decreto di liquidazione del difensore - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni reddituali previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l'inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 17668 del 2019 Rv. 276256-01, N. 10159 del 2021 Rv. 281134-01

Massime precedenti Vedi: N. 9357 del 2014 Rv. 259098-01, N. 25671 del 2003 Rv. 226312-01, N. 17225 del 2019 Rv. 275715-02

Sez. 4, Sentenza n. 9620 del 06/03/2025 Ud. (dep. **10/03/2025**) Rv. **287758-01**

Presidente: **SERRAO EUGENIA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **FRISON ARIANNA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/12/2024

603046 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE - Obbligo di custodia e vigilanza di cani - Responsabilità del proprietario - Presupposti.

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009, del 6 agosto 2013 e del 6 agosto 2024, integratrici delle regole cautelari desumibili dalle massime di esperienze, impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale, mediante l'adozione di ogni cautela volta ad evitare e prevenire le possibili aggressioni nei confronti di terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 672 CORTE COST., Ordin. Minist. min. SAL 03/03/2009, Ordin. Minist. min. SAL 06/08/2013, Ordin. Minist. min. SAL 06/08/2024

Massime precedenti Conformi: N. 31874 del 2019 Rv. 276705-01, N. 18814 del 2012 Rv. 253594-01

Massime precedenti Vedi: N. 51448 del 2017 Rv. 271329-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 13

Sez. 4, Sentenza n. 11628 del 26/02/2025 Cc. (dep. **24/03/2025**) Rv. **287728-01**

Presidente: **BELLINI UGO.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **GIANI ALESSANDRO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 17/09/2024

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Prove nuove - Nozione - Elemento esistente negli atti processuali, ma non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio - Esclusione.

Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la "prova nuova" non può consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un'inedita disamina del deducibile, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicché non costituisce "prova nuova" un elemento già esistente negli atti processuali, ancorché non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 28358 del 2016 Rv. 267531-01, N. 7111 del 1999 Rv. 212267-01, N. 2691 del 1997 Rv. 209094-01

Massime precedenti Difformi: N. 20022 del 2014 Rv. 259778-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 8997 del 2022 Rv. 282824-01, N. 12763 del 2020 Rv. 279068-01, N. 34970 del 2020 Rv. 280046-01, N. 9207 del 2024 Rv. 286022-01, N. 43421 del 2010 Rv. 248726-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443-01

Sez. 4, Sentenza n. 10022 del 06/02/2025 Ud. (dep. **13/03/2025**) Rv. **287766-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: ALTESE BARTOLOMEO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 31/01/2023

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Inammissibilità del ricorso dell'imputato - Rito camerale non partecipato - Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile - Condizioni.

Nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicitato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614

Massime precedenti Conformi: N. 33523 del 2021 Rv. 281960-03, N. 24619 del 2020 Rv. 279551-02

Massime precedenti Vedi: N. 38227 del 2018 Rv. 273802-01, N. 9430 del 2019 Rv. 275882-02, N. 31983 del 2019 Rv. 277155-01, N. 12784 del 2020 Rv. 278834-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 34559 del 2002 Rv. 222264-01

Sez. 4, Sentenza n. 10022 del 06/02/2025 Ud. (dep. **13/03/2025**) Rv. **287766-02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: ALTESE BARTOLOMEO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 31/01/2023

661092 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - Memorie e produzioni difensive - Proposizione tardiva - Conseguenze.

Nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Massime precedenti Conformi: N. 13597 del 2017 Rv. 269673-01, N. 49392 del 2018 Rv. 274040-01

Massime precedenti Vedi: N. 16356 del 2015 Rv. 263322-01, N. 22919 del 2024 Rv. 286664-01, N. 23097 del 2019 Rv. 276199-01, N. 28299 del 2019 Rv. 276414-01

Sez. 4, Sentenza n. 10899 del 05/02/2025 Ud. (dep. **19/03/2025**) Rv. **287791-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ TRILO ONOFRIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 07/05/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Assoluzione del sanitario per la non punibilità della condotta, in quanto caratterizzata da colpa lieve - Ricorso per cassazione finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non avere commesso il fatto" - Interesse a impugnare - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del sanitario a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione per non punibilità della sua condotta, connotata da colpa lieve, ex art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nel caso in cui lo stesso sia finalizzato ad ottenere l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", collegandosi all'adozione di tali formule effetti più favorevoli, ex artt. 652 e 653 cod. proc. pen., nei giudizi risarcitori civili o amministrativi e nel giudizio disciplinare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29377 del 2019 Rv. 276524-01, N. 49855 del 2013 Rv. 258029-01, N. 22614 del 2017 Rv. 270205-01, N. 35277 del 2016 Rv. 267740-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240814-01, N. 2451 del 2008 Rv. 238195-01

Sez. 4, Sentenza n. 12267 del 05/02/2025 Cc. (dep. **28/03/2025**) Rv. **287729-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/10/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Quantificazione dell'indennizzo - Maggiore afflittività del carcere rispetto agli arresti domiciliari - Rilevanza - Limiti - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la maggiore afflittività del carcere rispetto agli arresti domiciliari non può essere valorizzata per incrementare l'indennizzo, nel caso in cui l'aggravamento della misura cautelare sia dipeso da evasione, posto che la violazione degli arresti domiciliari è causalmente riconducibile ad una scelta volontaria dell'istante. (Vedi: Sez. U, n. 1 del 1995, Rv. 201035-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18733 del 2008 Rv. 239930-01, N. 39828 del 2019 Rv. 277441-01, N. 10282 del 2001 Rv. 219158-01, N. 39726 del 2023 Rv. 285069-01, N. 15208 del 2009 Rv. 243939-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24287 del 2001 Rv. 218975-01

Sez. 4, Sentenza n. 10897 del 29/01/2025 Ud. (dep. **19/03/2025**) Rv. **287790-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: ALFANO GIUSEPPE. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 19/12/2023

677030 SENTENZA - NULLITA' - Sentenza di appello pronunciata all'esito di implicito rigetto di concordato, disciplinato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f) d.lgs. n. 150 del 2022 - Omessa discussione delle parti - Nullità ex artt. 178 lett. b), c) e 180 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

E' affetta da nullità, ex artt. 178, lett. b), c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello, emessa nella vigenza dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in esito al non esplicitato rigetto dell'accordo proposto dalle parti con rinuncia ai motivi di gravame, senza consentire alle stesse di discutere, risultando impediti, in tal modo, l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e la partecipazione al giudizio del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 52196 del 2018 Rv. 274866-01, N. 11315 del 2008 Rv. 239168-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 47574 del 2019 Rv. 277546-01, N. 45287 del 2023 Rv. 285347-01

Sez. 4, Sentenza n. 10465 del 29/01/2025 Ud. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287777-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: LICCARDI ALFONSO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/04/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Designazione di preposto alla sicurezza - Esonero da responsabilità datoriale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verifica del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa. (Fattispecie relativa a omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata affermata la penale responsabilità di un datore di lavoro con riguardo al decesso di un preposto, prestatore di lavoro addetto a lavorazioni in quota, avvenuto in conseguenza di una sua caduta dall'alto, sul rilievo che l'occorso era derivato dalla violazione dell'obbligo datoriale di predisporre e fornire specifiche attrezzature idonee a svolgere in sicurezza tal genere di lavorazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 18, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 146, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 7012 del 2023 Rv. 284237-01, N. 5007 del 2019 Rv. 275017-01, N. 22256 del 2021 Rv. 281276-01

Sez. 4, Sentenza n. 8872 del 28/01/2025 Ud. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287733-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: BAJRAMAJ BLENDAR. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 10/04/2024

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Esclusione di aggravante ad effetto speciale - Aumento di pena per i reati satellite non calcolato in primo grado per limite ex art. 78 cod. pen. - Mancata riduzione della pena - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.

In tema di reato continuato, non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, nell'escludere un'aggravante ad effetto speciale, non operi la corrispondente riduzione sanzionatoria, nel caso in cui la pena base per il reato ritenuto più grave sia stata determinata nel minimo edittale e siano stati, altresì, operati, con riguardo a ciascun reato satellite, singoli aumenti di pena non computati in primo grado in funzione del rispetto del limite di cui all'art. 78 cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25606 del 2010 Rv. 247739-01, N. 19366 del 2020 Rv. 279107-01, N. 25739 del 2017 Rv. 270667-01, N. 31998 del 2018 Rv. 273570-01, N. 12136 del 2012 Rv. 252699-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01, N. 33752 del 2013 Rv. 255660-01

Sez. 4, Sentenza n. 8871 del 28/01/2025 Ud. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287732-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: PG C/ ANZILLOTTA FRANCESCO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 05/04/2024

630075 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Mera contestazione - Sufficienza - Esclusione - Accertamento definitivo - Necessità.

In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell'accertamento, è sufficiente l'acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5 PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6, Cod. Strada art. 116 com. 15, Cod. Strada art. 116 com. 17

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 27398 del 2018 Rv. 273405-01, N. 6163 del 2018 Rv. 272209-01

Massime precedenti Vedi: N. 30502 del 2024 Rv. 286879-01, N. 44905 del 2023 Rv. 285318-01

Sez. 4, Sentenza n. 10459 del 21/01/2025 Ud. (dep. 17/03/2025) Rv. 287574-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BICCHIERAI ALESSANDRO. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Rinvio dell'udienza a data fissa per esigenze organizzative dell'ufficio - Richiesta di trattazione orale presentata nei quindici giorni precedenti l'udienza di rinvio - Tardività - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29846 del 2022 Rv. 283534-01, N. 8588 del 2022 Rv. 283002-01, N. 44361 del 2024 Rv. 287370-01, N. 26048 del 2016 Rv. 266975-01, N. 38164 del 2022 Rv. 283706-01, N. 3 del 2024 Rv. 285696-01, N. 19376 del 2023 Rv. 284695-01, N. 28032 del 2021 Rv. 281694-02

Sez. 4, Sentenza n. 10460 del 21/01/2025 Ud. (dep. 17/03/2025) Rv. 287550-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: ANDRULLI ANGELO RAFFAELE. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 15/05/2024

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Pluralità di posizioni di garanzia - Responsabilità dei diversi titolari - Inadempimento derivante da esecuzione di direttive di altro garante - Causalità cd. additiva - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ciascuno dei titolari della posizione di garanzia, ove ve ne siano più d'uno, è destinatario, per intero, dell'obbligo di tutela imposto "ex lege", sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo garante. (Fattispecie in cui l'indicazione del responsabile di stabilimento, volta a fare adottare prassi elusive della disciplina prevezionale è stata ritenuta inidonea ad esonerare da responsabilità i soggetti a lui sottoposti, incombendo su caporeparto, capoturno e vice-capoturno

SEZIONE QUARTA

l'onere di non uniformarsi e di denunciare l'esistenza di prassi rischiose per l'incolumità dei lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2, Cod. Pen. art. 590 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24372 del 2019 Rv. 276292-02, N. 6507 del 2018 Rv. 272464-01 Rv. 272464-01, N. 928 del 2023 Rv. 284086-01

Sez. 4, Sentenza n. 10459 del 21/01/2025 Ud. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287574-02**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **BICCHIERAI ALESSANDRO. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/06/2024

676004 RESPONSABILE CIVILE - ESCLUSIONE - Mancata esclusione del responsabile civile da parte del giudice a seguito dell'ammissione del giudizio abbreviato - Condanna del predetto - Mancata impugnazione - Conseguenze.

La mancata esclusione del responsabile civile, ex art. 87, comma 3, cod. proc. pen., al momento dell'ammissione del giudizio abbreviato, cui sia conseguita la sua condanna in solido con l'imputato, non legittima il giudice di secondo grado a disporre d'ufficio l'estromissione del predetto, nel caso in cui non abbia proposto appello, ostandovi la formazione del giudicato sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 87 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5860 del 2012 Rv. 252119-01, N. 44571 del 2014 Rv. 260863-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01

Sez. 4, Ordinanza n. 10483 del 21/01/2025 Cc. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287760-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **TREZZI RICCARDO. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, CORTE APPELLO MILANO, 04/10/2024

661152 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE - Ricorso avverso provvedimento di liquidazione dei compensi dei difensori e degli ausiliari del giudice - Competenza - Sezioni civili - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di liquidazione dei compensi dei difensori e degli altri ausiliari deve essere trattato e deciso dalle sezioni civili della Corte, stante la natura civilistica della controversia, a prescindere dal tipo di processo cui il provvedimento gravato inerisce.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 37, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 45197 del 2022 Rv. 283781-01, N. 44810 del 2013 Rv. 257580-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 10462 del 21/01/2025 Ud. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287759-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ BULUKHIA MAMUKA. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 26/02/2024

652014 AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - Manifestazione della volontà punitiva – Desumibilità dalla presentazione di una denuncia, accompagnata dall'allegazione di documentazione utile all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di condizioni di procedibilità, la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del "favor querelae".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 123

Massime precedenti Conformi: N. 5193 del 2020 Rv. 277801-01, N. 19077 del 2011 Rv. 250318-01

Massime precedenti Difformi: N. 9968 del 2022 Rv. 282816-01, N. 50949 del 2019 Rv. 277843-01, N. 7532 del 2019 Rv. 275128-01

Massime precedenti Vedi: N. 30700 del 2013 Rv. 255885-01, N. 36127 del 2024 Rv. 286954-01, N. 39673 del 2023 Rv. 285311-01

Sez. 4, Sentenza n. 9457 del 16/01/2025 Ud. (dep. **07/03/2025**) Rv. **287577-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: REFORGIATO ANTONIO C/ GALLO PAOLA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 08/07/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Parte civile non interamente soddisfatta, nelle richieste risarcitorie, dalla compagnia assicurativa, obbligata in solido con l'imputato - Interesse a impugnare - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse a impugnare della parte civile, che non sia stata interamente soddisfatta nelle proprie richieste risarcitorie dalla compagnia assicurativa obbligata in solido con l'imputato, in funzione dell'ottenimento, in via giudiziale, del loro pieno ristoro da parte del debitore principale, essendo il gravame idoneo a ingenerare, per l'impugnante, una situazione concreta più vantaggiosa rispetto a quella esistente. (Vedi: Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 11934 del 2023 Rv. 284444-01, N. 40917 del 2008 Rv. 241480-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 10031 del 16/01/2025** Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. **287725-02**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: ESPOSITO ANTONIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE LODI, 23/10/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Udienza - Avviso - Indicazione dell'oggetto del procedimento - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è affetta da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza di revoca di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen., adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggetto del procedimento, stante la necessità di consentire alle parti la consapevole partecipazione al contraddittorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Massime precedenti Conformi: N. 45889 del 2019 Rv. 277387-01, N. 57506 del 2017 Rv. 271875-01

Massime precedenti Vedi: N. 15812 del 2020 Rv. 279256-01, N. 28826 del 2018 Rv. 273655-01, N. 13747 del 2021 Rv. 280853-01, N. 13315 del 2020 Rv. 279074-01

Sez. 4, **Sentenza n. 10031 del 16/01/2025** Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. **287725-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: ESPOSITO ANTONIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE LODI, 23/10/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Presupposti - Mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole con riguardo al pericolo di recidiva - Esclusione.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede e non anche la mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva, fondata sull'analisi dei suoi precedenti penali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Massime precedenti Vedi: N. 15812 del 2020 Rv. 279256-01, N. 22066 del 2018 Rv. 273404-01, N. 19226 del 2020 Rv. 279248-01, N. 28826 del 2018 Rv. 273655-01, N. 13315 del 2020 Rv. 279074-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 10455 del 14/01/2025 Ud. (dep. **17/03/2025**) Rv. **287726-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: POTENZA DOMENICO C/ ANGELINI FRANCESCO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 20/12/2023

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27318 del 2019 Rv. 276640-01, N. 41784 del 2018 Rv. 275416-01, N. 11934 del 2023 Rv. 284444-01, N. 3416 del 2005 Rv. 231419-01, N. 10638 del 2020 Rv. 278519-01, N. 14194 del 2021 Rv. 281016-01, N. 9518 del 2016 Rv. 267141-01, N. 36930 del 2018 Rv. 273519-01, N. 10114 del 2020 Rv. 278643-01, N. 30616 del 2024 Rv. 286883-04, N. 36526 del 2020 Rv. 280182-02, N. 9795 del 2001 Rv. 218283-01

Massime precedenti Difformi: N. 25141 del 2019 Rv. 276338-01, N. 33255 del 2019 Rv. 276598-01, N. 18781 del 2019 Rv. 275761-01, N. 42460 del 2018 Rv. 274367-01, N. 24589 del 2017 Rv. 270053-01, N. 41462 del 2016 Rv. 267976-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01, N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

Sez. 4, Sentenza n. 9455 del 09/01/2025 Ud. (dep. **07/03/2025**) Rv. **287734-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: LETTIERI FRANCESCO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/04/2024

661078 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA - Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione - Conseguenze.

Non può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata effettuazione di un accertamento peritale, in quanto esso non rientra nel concetto di prova decisiva, trattandosi di mezzo di prova "neutro", rimesso alla discrezionalità del giudice e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti a mente dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alle prove a carico aventi carattere di decisività.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 39746 del 2017 Rv. 270936-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 11169 del 06/12/2024 Cc. (dep. 20/03/2025) Rv. 287665-01

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: LAVIA ROSA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/06/2024

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Violazione della normativa antisismica - Valutazione postuma della compatibilità sismica dell'opera - Possibilità - Esclusione - Regolarizzazione "a posteriori" - Effetti estintivi del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di violazioni della normativa antisismica, non è prevista la possibilità di valutare "a posteriori" la compatibilità sismica del manufatto coerentemente con la finalità di tutela dell'incolumità pubblica e con la natura preventiva del controllo esercitato dall'amministrazione competente per gli interventi edificatori in zone sismiche, né sono previsti effetti estintivi del reato in conseguenza della regolarizzazione postuma dell'opera.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93

Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2023 Rv. 284058-01

Sez. 4, Sentenza n. 11169 del 06/12/2024 Cc. (dep. 20/03/2025) Rv. 287665-02

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: LAVIA ROSA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/06/2024

538010 EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Violazione della normativa antisismica - Ritenuta insussistenza della doppia conformità delle opere - Automatica emissione dell'ordine di demolizione - Esclusione - Accertamenti finalizzati a verificare la possibilità di conformare le opere alle prescrizioni antisismiche - Necessità - Sussistenza.

In tema di violazioni della normativa antisismica, il giudice che ritiene insussistente la doppia conformità delle opere non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma è tenuto, ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a valutare, all'esito di acquisizioni tecniche ulteriori rispetto a quelle agli atti, se sia possibile conformare le opere medesime alle prescrizioni antisismiche, indicando eventuali interventi a tale fine necessari ed effettivamente praticabili.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 22580 del 2019 Rv. 275966-01, N. 6371 del 2014 Rv. 258899-01, N. 40985 del 2006 Rv. 235411-01, N. 37322 del 2007 Rv. 237843-01

Sez. 4, Sentenza n. 8870 del 28/11/2024 Ud. (dep. 04/03/2025) Rv. 287731-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: VIDAL RODAS JOSE' LUIS. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 03/06/2024

630162 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE - Responsabilità da sinistri stradali - Colpa - Principio di affidamento - Operatività - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità, per omicidio colposo, del conducente di un autocarro che, nell'effettuare una svolta a destra, non si era avveduto del sopraggiungere di un ciclista proveniente dalla pista ciclabile parallela alla via da lui percorsa, impattando contro il velocipede, nel mentre questo era impegnato nell'attraversamento delle strisce pedonali, manovra imprudente, ma rientrante nei parametri della prevedibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4923 del 2023 Rv. 284093-01, N. 27513 del 2017 Rv. 269997-01, N. 8090 del 2014 Rv. 259277-01, N. 1929 del 2024 Rv. 285635-01, N. 5691 del 2016 Rv. 265981-01, N. 46818 del 2014 Rv. 261369-01, N. 12260 del 2015 Rv. 263010-01, N. 7664 del 2018 Rv. 272223-01

Massime precedenti Vedi: N. 20823 del 2019 Rv. 275803-01, N. 25552 del 2017 Rv. 270176-01

Sez. 4, Sentenza n. 9459 del 06/11/2024 Cc. (dep. 07/03/2025) Rv. 287549-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: NOIA ANGELA.

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 10/07/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Provvedimenti di rigetto dell'istanza, revoca o modifica dell'ammissione - Opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Disciplina applicabile - Individuazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso contenuto al rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza ovvero di revoca o modificazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 decies, Cod. Proc. Civ. art. 281 undecies, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29385 del 2022 Rv. 283424-01

Massime precedenti Difformi: N. 10009 del 2022 Rv. 282858-01

Massime precedenti Vedi: N. 1223 del 2019 Rv. 274908-01, N. 15180 del 2017 Rv. 269599-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30181 del 2004 Rv. 228118-01, N. 250 del 1999 Rv. 214693-01

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 11973 del 13/03/2025 Cc. (dep. **26/03/2025**) Rv. **287781-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: F. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 28/11/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Stato di salute del condannato - Rilevanza - Condizioni.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, le condizioni di salute del condannato non rilevano nel momento della decisione in ordine all'"an" della sostituzione, salvo che il loro trattamento al di fuori del circuito carcerario possa giocare un ruolo decisivo ai fini rieducativi e sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva non saranno adempiute.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5, Sentenza n. 11248 del 13/03/2025 Cc. (dep. **20/03/2025**) Rv. **287755-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: P. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 30/10/2024

659130 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Art. 512 cod. proc. pen. - Sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Prevedibilità - Prognosi postuma - Necessità - Fattispecie.

In tema di letture dibattimentali ex art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata dal giudice secondo il criterio della "prognosi postuma", mediante l'ideale riproduzione della valutazione effettuata dalla parte interessata all'acquisizione delle dichiarazioni, verificandone la correttezza secondo canoni di ragionevolezza, tenuto conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, a prescindere dagli accadimenti in concreto intervenuti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta non imprevedibile l'impossibilità di ripetizione dell'atto, atteso che, in sede di querela, la persona offesa, cittadina straniera, aveva dichiarato che, quello stesso giorno, avrebbe prelevato i propri effetti personali e lasciato la casa in cui conviveva con l'imputato per tornare all'estero dalla propria famiglia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 45862 del 2011 Rv. 251581-01, N. 12705 del 1998 Rv. 211913-01, N. 4945 del 2021 Rv. 280669-02 Rv. 280669-01, N. 1202 del 2009 Rv. 242712-01

Massime precedenti Vedi: N. 13384 del 2024 Rv. 286348-01, N. 3135 del 2022 Rv. 282492-01, N. 50994 del 2019 Rv. 278195-01, N. 7290 del 2019 Rv. 275609-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01 Rv. 272431-01, N. 36747 del 2003 Rv. 225470-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 11973 del 13/03/2025** Cc. (dep. **26/03/2025**) Rv. **287781-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: F. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 28/11/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Pene alternative - Detenzione domiciliare - Differenze.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, sussiste disomogeneità tra la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione in quanto, pur nella coincidente finalità di entrambe di offrire al condannato un'opportunità di risocializzazione, nelle prime prevale la finalità rieducativa, mentre nelle seconde l'esigenza di assicurare l'espiazione della pena al di fuori del carcere a persone particolarmente vulnerabili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 25/07/1975 num. 354 all. 47, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Costituzione art. 27

Sez. 5, **Sentenza n. 9797 del 04/03/2025** Cc. (dep. **11/03/2025**) Rv. **287778-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: R. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 03/12/2024

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili - Estrazione di copia - Impugnazione del provvedimento - Onere di allegazione del ricorrente dell'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva - Necessità - Ragioni.

In tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffatto provvedimento anche con riferimento a dati informatici già restituitigli, è tenuto ad allegare l'interesse concreto e attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l'effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01, N. 37409 del 2024 Rv. 286989-01, N. 13694 del 2019 Rv. 274975-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 9797 del 04/03/2025** Cc. (dep. 11/03/2025) Rv. **287778-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: R. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 03/12/2024

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici - Dati sensibili - Obbligo di motivazione del pubblico ministero - Sussistenza - Contenuto - Indicazione.

In tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 3604 del 2019 Rv. 275688-01, N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01, N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

Sez. 5, **Sentenza n. 11759 del 28/02/2025** Cc. (dep. 25/03/2025) Rv. **287748-01**

Presidente: BORRELLI PAOLA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: T. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MINORI CATANIA, 06/12/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Nozione di privata dimora - Immobile di persona deceduta - Configurabilità - Ragioni.

In tema di furto, rientra nella nozione di privata dimora anche l'abitazione di una persona deceduta la cui morte non esclude che, all'interno dell'immobile, possano accedervi altri soggetti - eredi, prossimi congiunti, persone legate da rapporti affettivi o amicali - per svolgere atti di vita privata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15639 del 2022 Rv. 282976-01, N. 27678 del 2022 Rv. 283421-01, N. 8346 del 2025 Rv. 287569-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076-01

Sez. 5, **Sentenza n. 11744 del 28/02/2025** Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. **287747-01**

Presidente: BORRELLI PAOLA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: ALIPERTI MARIAROSARIA. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/05/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto in abitazione - Possesso delle chiavi per ragioni di lavoro - Configurabilità - Sussistenza.

SEZIONE QUINTA

Integra il delitto di furto in abitazione la condotta dell'agente che, in possesso delle chiavi di un immobile per ragioni di lavoro, si introduca al suo interno non per espletare l'attività per la quale l'accesso era stato consentito, ma al fine di commettere un furto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16995 del 2020 Rv. 279110-01, N. 3716 del 2023 Rv. 284090-01, N. 19982 del 2019 Rv. 275637-01

Sez. 5, Sentenza n. 11743 del 28/02/2025 Ud. (dep. **25/03/2025**) Rv. **287746-02**

Presidente: **BORRELLI PAOLA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **L. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/09/2024

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Dichiarazioni della persona offesa rese in sede di indagini preliminari - Acquisizione in dibattimento su consenso delle parti - Mancata comparizione all'udienza del querelante non citato come testimone - Remissione tacita di querela - Sussistenza - Esclusione.

In tema di remissione tacita di querela, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 152, comma 3, n. 1), cod. pen. nel caso in cui le parti abbiano prestato il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese dal querelante nel corso delle indagini preliminari e questo, non citato in qualità di testimone, non compaia in dibattimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. H, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS, Cod. Pen. art. 152 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 43636 del 2023 Rv. 285321-01, N. 29959 del 2024 Rv. 286728-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239-01 Rv. 267239-01

Sez. 5, Sentenza n. 11743 del 28/02/2025 Ud. (dep. **25/03/2025**) Rv. **287746-01**

Presidente: **BORRELLI PAOLA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **L. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 30/09/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi "whatsapp" - Acquisizione di "screenshots" forniti da uno dei conversanti - Sequestro del pubblico ministero - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mezzi di prova, l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, trattandosi di corrispondenza non più "in itinere", ma ormai pervenuta sui dispositivi dei soggetti interessati. (Nella specie, l'imputato aveva inviato a un amico, che, a sua volta, l'aveva inoltrata alla vittima, l'immagine delle parti intime di quest'ultima che, poi, l'aveva prodotta agli inquirenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Pen. art. 612 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 25549 del 2024 Rv. 286467-01, N. 22417 del 2022 Rv. 283319-01, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 26/02/2025 Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. 287749-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: MUTO ANNAMARIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/11/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Falso ideologico - Ordine di servizio e di uscita di veicolo in uso alla polizia giudiziaria - Falsa attestazione di utilizzo del veicolo per finalità istituzionali - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, nell'ordine di servizio e di uscita di una vettura in uso alla sezione di polizia giudiziaria, attesta falsamente l'uso del mezzo per finalità istituzionali in luogo di quelle private.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 14486 del 2011 Rv. 249858-01, N. 38455 del 2019 Rv. 277092-01, N. 9368 del 2014 Rv. 258952-01, N. 7636 del 2007 Rv. 236515-01, N. 11914 del 2020 Rv. 278955-01, N. 4322 del 2013 Rv. 254388-01, N. 5079 del 2020 Rv. 278739-01, N. 37880 del 2021 Rv. 282028-01, N. 50082 del 2017 Rv. 271625-01

Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 26/02/2025 Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. 287749-02

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: MUTO ANNAMARIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/11/2023

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Reati contro la fede pubblica - Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Applicabilità - Onere probatorio dell'imputato - Contenuto - Indicazione.

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, ma l'imputato che la invoca deve dimostrare la speciale tenuità sia del lucro perseguito o effettivamente conseguito, sia l'entità dell'evento, dannoso o pericoloso, prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 479

Massime precedenti Conformi: N. 26807 del 2013 Rv. 257545-01, N. 34651 del 2016 Rv. 267679-01, N. 36790 del 2015 Rv. 264745-01, N. 9248 del 2015 Rv. 262962-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24990 del 2020 Rv. 279499-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 11929 del 26/02/2025** Ud. (dep. 25/03/2025) Rv. 287768-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: B. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 06/03/2024

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Sopravvenienza della procedibilità a querela - Ricorso che deduce il difetto di querela quale unico motivo - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con unico motivo, la questione della improcedibilità per difetto di querela di un reato per il quale tale forma di procedibilità sia stata introdotta successivamente alla sentenza impugnata. (Fattispecie in tema di reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile ad iniziativa di parte per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1), Cod. Pen. art. 635 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26418 del 2024 Rv. 286872-01, N. 37745 del 2024 Rv. 287031-01

Massime precedenti Difformi: N. 49499 del 2023 Rv. 285467-01, N. 49513 del 2023 Rv. 285468-01

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 284698-01, N. 2658 del 2023 Rv. 284155-01, N. 31451 del 2023 Rv. 284841-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01, N. 11229 del 2023 Rv. 284542-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551-01, N. 12602 del 2016 Rv. 266818-01, N. 24246 del 2004 Rv. 227681-01

Sez. 5, **Sentenza n. 9611 del 26/02/2025** Ud. (dep. 10/03/2025) Rv. 287743-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: PG C/ SAVARESE ANIELLO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 22/10/2024

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti.

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi consentita anche una contestazione "non formale" della citata circostanza, a condizione che l'imputato possa difendersi dall'accusa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01, N. 35873 del 2024 Rv. 286943-01, N. 34061 del 2024 Rv. 286937-01, N. 4767 del 2025 Rv. 287615-01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060-01

Massime precedenti Difformi: N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 698 del 2014 Rv. 257773-01, N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 12294 del 25/02/2025 Cc. (dep. **28/03/2025**) Rv. **287782-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: MASIELLO ASSUNTA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 11/10/2024

663077 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione dell'indagato - Possibilità - Condizioni - Precedente opposizione - Necessità - Opposizione presentata dalla persona offesa - Irrilevanza.

L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla persona offesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01, N. 5454 del 2023 Rv. 284139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 5, Sentenza n. 10375 del 20/02/2025 Cc. (dep. **14/03/2025**) Rv. **287779-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: BETUNIO ARTURO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MILANO, 28/05/2024

663079 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Richiesta di archiviazione - Reato commesso nel corso di più annualità - Imputazione coatta per annualità diverse da quelle contestate - Abnormità del provvedimento - Esclusione - Condizioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero in relazione a una "notitia criminis" riguardante una persona indagata per un titolo di reato le cui condotte siano state commesse nel corso di più annualità, ordini, all'esito di un pieno contraddittorio in camera di consiglio sul tema dell'accusa e sulle relative fonti probatorie, di formulare l'imputazione per le condotte attinenti a uno o più segmenti temporali, diversi rispetto a quelli oggetto dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma comunque in esso compresi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 44926 del 2021 Rv. 282251-01, N. 37563 del 2020 Rv. 280451-01, N. 36160 del 2019 Rv. 277429-01, N. 31612 del 2020 Rv. 279719-01, N. 24616 del 2021 Rv. 281441-01, N. 28000 del 2021 Rv. 281592-01, N. 1217 del 2019 Rv. 274907-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 22909 del 2005 Rv. 231162-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 5, Sentenza n. 12367 del 20/02/2025 Ud. (dep. **31/03/2025**) Rv. **287765-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Imputato: CARRIERI FRANCESCA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/05/2024

665027 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE - Attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla consegna del decreto di citazione a persona convivente - Prevalenza sulle risultanze discordanti della certificazione anagrafica - Sussistenza - Limiti - Indicazione.

In tema di notificazioni all'imputato non detenuto, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario - nella specie, a mani del padre - prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, sempreché l'imputato non rappresenti la mancata cognizione dell'atto, indicando gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 229 del 2018 Rv. 272092-01, N. 7399 del 2010 Rv. 246092-01, N. 9214 del 2005 Rv. 231487-01, N. 30863 del 2006 Rv. 235236-01, N. 38578 del 2014 Rv. 262222-01

Massime precedenti Vedi: N. 23100 del 2017 Rv. 270103-01, N. 23424 del 2003 Rv. 224591-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229539-01 Rv. 229541-01, N. 7697 del 2017 Rv. 269028-01

Sez. 5, Sentenza n. 10865 del 14/02/2025 Ud. (dep. **18/03/2025**) Rv. **287753-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: STALLONE FRANCESCO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 29/05/2024

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 624 del 2025 Rv. 287459-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 43093 del 2024 Rv. 287244-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Difformi: N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01

Massime precedenti Vedi: N. 45356 del 2019 Rv. 277084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, Sentenza n. 10398 del 14/02/2025 Ud. (dep. 14/03/2025) Rv. **287780-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **PG C/ DUCA EMILIO.** *P.M. LORI PERLA.* (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 18/07/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Qualifica di pubblico ufficiale - Verifica in concreto dell'attività svolta - Sussistenza - Indicazioni - Procedure di selezione, anche non concorsuali, del personale sanitario - Incidenza sulla loro natura della valenza pubblicistica della funzione sanitaria - Sussistenza - Natura privata dell'instaurando rapporto di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico ufficiale postula, in base al criterio oggettivo-funzionale, il concreto svolgimento da parte del soggetto agente di mansioni tipiche dell'attività pubblica, mediante le quali questi, a prescindere dall'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, concorre alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercita poteri autoritativi o certificativi, sicché è configurabile il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, riferito a procedure di selezione del personale sanitario, anche non concorsuali e finalizzate alla sola verifica dell'idoneità dei candidati, in considerazione della valenza pubblicistica che la normativa di settore assegna alla funzione sanitaria e ai suoi organi e non rilevando la natura pubblica o privata dell'instaurando rapporto lavorativo tra l'ente e il personale selezionato. (Nella fattispecie, l'imputato, direttore generale di un'azienda ospedaliera, è stato ritenuto corresponsabile, in qualità di "extraneus", del delitto di rivelazione di segreti di ufficio, per avere istigato i componenti della commissione esaminatrice a rivelargli i quesiti delle prove scritte e orali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 30/12/1992 num. 502 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 art. 2, Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2025 Rv. 287453-01, N. 5636 del 2024 Rv. 286081-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 5, Sentenza n. 10398 del 14/02/2025 Ud. (dep. 14/03/2025) Rv. **287780-02**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **PG C/ DUCA EMILIO.** *P.M. LORI PERLA.* (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 18/07/2023

SEZIONE QUINTA

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Atto interno - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema falso ideologico, hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva attribuito natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11425 del 2013 Rv. 254866-01, N. 14486 del 2011 Rv. 249858-01, N. 9368 del 2014 Rv. 258952-01, N. 38455 del 2019 Rv. 277092-01, N. 4322 del 2013 Rv. 254388-01

Massime precedenti Vedi: N. 6062 del 2016 Rv. 266024-01 Rv. 266024-01, N. 17089 del 2022 Rv. 283007-01, N. 15901 del 2021 Rv. 281041-01, N. 37880 del 2021 Rv. 282028-01

Sez. 5, Sentenza n. 10398 del 14/02/2025 Ud. (dep. 14/03/2025) Rv. 287780-03

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: PG C/ DUCA EMILIO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 18/07/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili - Ambito applicativo - Indicazione - Conseguenze.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, già in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalità esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 bis, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2024 num. 92 art. 9 com. 1, Legge 08/08/2024 num. 112 PENDENTE, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. B) PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 05/07/2017 num. 1371 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 4520 del 2025 Rv. 287453-02

Massime precedenti Vedi: N. 36496 del 2020 Rv. 280295-02, N. 27910 del 2020 Rv. 279677-01, N. 19484 del 2018 Rv. 273783-01, N. 25173 del 2023 Rv. 284790-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 9823 del 07/02/2025** Ud. (dep. 11/03/2025) Rv. 287762-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **CAPUTO ANGELO**. Relatore: **CAPUTO ANGELO**.
Imputato: **BARBUCCI ENZO**. P.M. **CICCARELLI SIMONETTA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/11/2023

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - False comunicazioni sociali - Impresa bancaria - Annotazione di strumenti finanziari.

In tema di reati societari, l'appostazione in bilancio di attività finanziarie, classificate, sulla base di principi contabili internazionali, come "investimenti posseduti fino alla scadenza" (HTM), ma che in realtà, al momento dell'acquisto, erano classificati come "attività finanziarie disponibili per la vendita" (AFS), integra il delitto di false comunicazioni sociali in assenza di espressa riclassificazione e conseguente, necessaria iscrizione di una riserva negativa collegata alla perdita di valore subita "medio tempore" dai titoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254313-01

Sez. 5, **Sentenza n. 9407 del 05/02/2025** Cc. (dep. 06/03/2025) Rv. 287742-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. Estensore: **PILLA EGLE**. Relatore: **PILLA EGLE**.
Imputato: **DEGACHI MOUNIR**. P.M. **ODELLO LUCIA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 07/06/2024

598054 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA - Clausola di riserva prevista dall'art. 494 cod. pen. - Reato diverso - Assorbimento - Condizioni.

Il delitto di sostituzione di persona, in virtù della clausola di riserva contenuta nella norma incriminatrice, è assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 6597 del 2014 Rv. 258536-01, N. 13328 del 2015 Rv. 263076-01, N. 8754 del 2005 Rv. 231147-01, N. 4981 del 1998 Rv. 210600-01

Massime precedenti Vedi: N. 42267 del 2024 Rv. 287198-01, N. 23029 del 2017 Rv. 270206-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12290 del 04/02/2025** Cc. (dep. 28/03/2025) Rv. 287751-01

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO**. Estensore: **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA**.
Relatore: **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA**. Imputato: **PERITORE GIACOMO**. P.M. **LORI PERLA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 22/04/2024

609031 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI AUTORITA' O DI PARTICOLARI RELAZIONI - Abuso di relazioni domestiche o di coabitazione - Fatto commesso successivamente alla cessazione della condizione di coabitazione - Configurabilità dell'aggravante - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

L'aggravante comune dell'abuso di relazioni domestiche è configurabile anche se lo stato di coabitazione con la persona offesa sia cessato prima del compimento della condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto, nella quale la Corte ha ritenuto che la preesistente coabitazione con le persone offese avesse agevolato la commissione del reato, in quanto l'agente era a conoscenza dei luoghi dove erano custoditi il denaro e i gioielli sottratti alle vittime).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41586 del 2017 Rv. 271225-01, N. 21875 del 2001 Rv. 219872-01, N. 44042 del 2024 Rv. 287136-01, N. 6433 del 2008 Rv. 239062-01

Sez. 5, Sentenza n. 11582 del 29/01/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287745-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: BELAID ROCHDI. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/09/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 - Conclusioni scritte del Procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 47308 del 2023 Rv. 285349-01, N. 21050 del 2024 Rv. 286498-01, N. 15657 del 2023 Rv. 284486-01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532-01, N. 7069 del 2022 Rv. 282905-01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901-01

Massime precedenti Difformi: N. 10216 del 2022 Rv. 283048-02, N. 27880 del 2023 Rv. 284898-01, N. 1107 del 2023 Rv. 284164-01, N. 10864 del 2024 Rv. 286087-01, N. 14868 del 2024 Rv. 286350-01

Massime precedenti Vedi: N. 44017 del 2023 Rv. 285346-01, N. 14766 del 2022 Rv. 283307-01, N. 46638 del 2019 Rv. 278002-01

Sez. 5, Sentenza n. 10357 del 28/01/2025 Ud. (dep. 14/03/2025) Rv. 287763-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: T. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 21/11/2023

595135 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Reato di evento - Conseguenze - Violenza o minaccia

SEZIONE QUINTA

non seguita dalla realizzazione del risultato perseguito - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto reato di evento, si consuma allorché l'agente ottiene il bene preteso con violenza o minaccia, sicché è configurabile il tentativo quando alla condotta non segua la realizzazione dello scopo perseguito. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che ha ritenuto consumato il delitto nonostante l'agente non fosse riuscito a ottenere la consegna di una somma di denaro a lui spettante per la resistenza di chi la deteneva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4456 del 2008 Rv. 238347-01, N. 29260 del 2018 Rv. 273444-01

Massime precedenti Difformi: N. 25999 del 2007 Rv. 237146-01

Massime precedenti Vedi: N. 3966 del 2019 Rv. 275689-01, N. 31981 del 2003 Rv. 226262-01, N. 7911 del 1997 Rv. 208465-01

Sez. 5, Sentenza n. 9578 del 23/01/2025 Cc. (dep. 10/03/2025) Rv. 287761-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: PG C/ GAYE KHADIM. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 27/05/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Richiesta del pubblico ministero formulata ex art. 129 cod. proc. pen. prima dell'esercizio dell'azione penale - Sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di non punibilità adottata "de plano" - Nullità generale a regime intermedio - Sussistenza.

E' affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di non punibilità adottata "de plano" dal giudice a seguito di richiesta del pubblico ministero formulata prima dell'esercizio dell'azione penale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero onde consentire il rispetto del modulo procedimentale previsto dal legislatore che impone che la fase delle indagini si concluda o con l'esercizio dell'azione penale o con la richiesta di archiviazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45049 del 2008 Rv. 241979-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01

Sez. 5, Sentenza n. 11237 del 20/01/2025 Cc. (dep. 20/03/2025) Rv. 287744-01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: TURA DE MARCO DAVIDE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 20/09/2024

SEZIONE QUINTA

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Impugnazione dichiarata inammissibile - Ricorso per cassazione - Unico motivo riguardante l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 45763 del 2018 Rv. 274152-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266819-01

Sez. 5, Sentenza n. 8581 del 15/01/2025 Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287740-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: LEONETTI VINCENZO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 30/05/2024

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Giudizio abbreviato - Risarcimento "prima del giudizio" - Limite temporale - Individuazione - Ordinanza di ammissione al rito.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 223 del 2023 Rv. 284043-01, N. 2213 del 2020 Rv. 278380-01, N. 20836 del 2018 Rv. 272933-01, N. 45629 del 2012 Rv. 254356-01, N. 56935 del 2017 Rv. 271666-01, N. 32455 del 2012 Rv. 253231-01, N. 39512 del 2014 Rv. 261403-01, N. 15750 del 2020 Rv. 279270-01

Massime precedenti Difformi: N. 10490 del 2015 Rv. 262652-01

Massime precedenti Vedi: N. 5457 del 2014 Rv. 258019-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10996 del 08/01/2025 Cc. (dep. **19/03/2025**) Rv. **287764-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: KURASBEDIANI LEVAN. P.M. CECCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 17/09/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Restituzione nel termine per impugnare - Differenze - Indicazione.

SEZIONE QUINTA

In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili. (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinuncia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 lett. 1), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12630 del 2015 Rv. 262929-01, N. 20899 del 2023 Rv. 284704-01, N. 2209 del 2021 Rv. 280346-01, N. 23882 del 2014 Rv. 259634-01, N. 33647 del 2022 Rv. 283474-01, N. 10000 del 2017 Rv. 269665-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259992-01

Sez. 5, Sentenza n. 11212 del 20/12/2024 Ud. (dep. 20/03/2025) Rv. 287754-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.**
Relatore: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Imputato:* **DITARANTO ANNA RITA.**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 01/03/2024

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Disciplina applicabile per i procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020 - Utilizzazione dei risultati anche per ulteriori fatti-reato legati dal vincolo della continuazione - Legittimità - Identità del disegno criminoso comune a tutti i correi - Necessità - Esclusione.

In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216, Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST., Costituzione art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 37697 del 2021 Rv. 282027-01

Massime precedenti Vedi: N. 1757 del 2021 Rv. 280326-02, N. 29194 del 2021 Rv. 281824-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 53390 del 2017 Rv. 271223-01, N. 36764 del 2024 Rv. 287005-01, N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 11212 del 20/12/2024 Ud. (dep. **20/03/2025**) Rv. **287754-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: DITARANTO ANNA RITA.

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 01/03/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Verbale delle operazioni di correzione delle prove scritte di un concorso pubblico - Falsa attestazione dell'avvenuto rispetto del requisito dell'anonimato - Falso ideologico in atto pubblico - Sussistenza.

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico l'attestazione, nel verbale della commissione giudicatrice di un concorso pubblico, di aver rispettato, contrariamente al vero, nella correzione della prova pratica, svolta in forma di prova scritta senza contatto diretto tra il candidato e la commissione esaminatrice, il requisito dell'anonimato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 6062 del 2016 Rv. 266024-01, N. 856 del 2017 Rv. 268905-01

Sez. 5, Sentenza n. 8569 del 12/12/2024 Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287739-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: FEMIA LUCA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 04/10/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria - Prognosi negativa di adempimento - Rigetto - Possibilità - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, qualora la tipologia del reato oggetto del giudizio lasci presumere che l'imputato si sottrarrà al pagamento della pena pecuniaria. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, in quanto il mancato pagamento del canone lasciava presumere che l'imputato si sarebbe sottratto anche al pagamento della pena pecuniaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42847 del 2023 Rv. 285381-01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727-01, N. 45859 del 2024 Rv. 287348-01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295-01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006-02

Sez. 5, Sentenza n. 8568 del 12/12/2024 Ud. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287738-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: SANTELLOCCO DARIO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 06/06/2024

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Società inattiva - Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Ruolo di "dominus" - Unico indice rivelatore valorizzabile - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

In tema di reati fallimentari, quando la cessazione della carica di amministratore di diritto si verifichi nella fase di inattività della società perché ormai avviata al fallimento, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di "dominus" mantenuto anche dopo l'investitura formale del nuovo amministratore, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico - attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero a qualunque settore gestionale - in un ente ormai esistente, da un punto di vista giuridico, solo formalmente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2514 del 2024 Rv. 285881-01

Sez. 5, Sentenza n. 9815 del 10/12/2024 Ud. (dep. 11/03/2025) Rv. 287752-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **TATOLI MARIA LUISA.** *P.M. RICCARDI GIUSEPPE.* (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 23/02/2024

659009 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE - Lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile la lista testimoniale presentata personalmente dall'imputato in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale solo se assistito dal difensore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49551 del 2016 Rv. 268744-01

Massime precedenti Vedi: N. 7786 del 2008 Rv. 239237-01, N. 31560 del 2019 Rv. 276782-01

Sez. 5, Sentenza n. 9395 del 04/12/2024 Ud. (dep. 06/03/2025) Rv. 287741-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **N. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRENTO, 10/04/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Soggetto già ammonito dal questore - Circostanza aggravante - Fatti commessi prima della modifica dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, intervenuta con legge 24 novembre 2023, n. 168 - Coincidenza tra la persona offesa e la vittima dei fatti oggetto di ammonimento - Necessità - Esclusione.

In tema di atti persecutori, ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante dell'essere stato commesso il fatto da un soggetto già ammonito dal questore, non occorre, anche per i fatti commessi prima della modifica dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, intervenuta con legge 24 novembre 2023, n. 168, che vi sia coincidenza tra la persona offesa e la vittima delle condotte che avevano dato origine all'ammonimento.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 110 art. 8, Legge 24/11/2023 num. 168 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 2022 Rv. 282732-01, N. 639 del 2025 Rv. 287435-01 Rv. 287435-02

Sez. 5, Sentenza n. 12007 del 03/12/2024 Ud. (dep. **26/03/2025**) Rv. **287750-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **M. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MILANO, 12/03/2024

679015 TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE - Processo a carico di minorenni - Sospensione e messa alla prova - Ammissione - Confessione - Rilevanza - Condizioni.

In tema di processo minorile, ai fini dell'ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un'effettiva rimediazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37346 del 2022 Rv. 283883-01, N. 13370 del 2013 Rv. 255267-01, N. 37018 del 2019 Rv. 276940-01, N. 37860 del 2021 Rv. 282198-01, N. 28670 del 2020 Rv. 280276-01

Sez. 5, Sentenza n. 11209 del 27/11/2024 Ud. (dep. **20/03/2025**) Rv. **287767-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **BIFULCO DANIELA.** *Relatore:* **BIFULCO DANIELA.** *Imputato:* **F. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 28/02/2024

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Rapporti con il delitto di atti persecutori nella forma aggravata di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Concorso di reati - Possibilità - Condizioni - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Necessità - Comune genitorialità - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione della Corte d'appello di ravvisare il concorso tra i due reati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 10222 del 2019 Rv. 275617-01, N. 15883 del 2022 Rv. 283436-01, N. 30704 del 2016 Rv. 267942-01, N. 39532 del 2021 Rv. 282254-01, N. 10626 del 2022 Rv. 283003-02, N. 45095 del 2021 Rv. 282398-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Difformi: N. 33882 del 2014 Rv. 262078-01, N. 37628 del 2019 Rv. 276697-01, N. 43846 del 2023 Rv. 285330-01

Massime precedenti Vedi: N. 31390 del 2023 Rv. 285087-01, N. 10621 del 2024 Rv. 286293-01, N. 7259 del 2022 Rv. 283047-01, N. 38336 del 2022 Rv. 283939-01, N. 41665 del 2016 Rv. 268464-01, N. 43701 del 2019 Rv. 277987-01 Rv. 277987-01, N. 26263 del 2024 Rv. 286767-01, N. 24575 del 2012 Rv. 252906-01

MARZO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, **Sentenza n. 12006 del 25/03/2025** Cc. (dep. 26/03/2025) Rv. 287797-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LULAJ MARIGLEN (CUI 070JD3K) ALIAS LULAZ MARIGLEN. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 06/03/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Divieto di "bis in idem" - Precedente sentenza definitiva per lo stesso fatto emessa in uno Stato terzo - Motivo ostativo alla consegna - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto europeo, la violazione del divieto di "bis in idem" non è ostativa alla consegna qualora, per il medesimo fatto, sia stata adottata una sentenza definitiva da parte di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in quanto il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. e non si determina la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, né dell'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il divieto sia previsto da una convenzione esistente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato terzo nel quale si è formato il precedente giudicato, la sua violazione potrà essere fatta valere esclusivamente dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato richiedente, all'esito della consegna).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 50, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7, Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34576 del 2021 Rv. 282796-01, N. 24795 del 2018 Rv. 273287-01, N. 54467 del 2016 Rv. 268931-01, N. 3315 del 2017 Rv. 269222-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800-01

Sez. 6, **Sentenza n. 12151 del 12/03/2025** Cc. (dep. 27/03/2025) Rv. 287715-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: A. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 27/12/2024

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Interrogatorio di garanzia - Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame - Condizioni - Indicazione al tribunale del contenuto favorevole all'indagato - Necessità.

L'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali l'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone l'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, soltanto quando abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. (In motivazione, la Corte ha precisato che detta valenza dell'atto, idonea a comportare la caducazione della misura cautelare, deve essere specificatamente indicata dalla parte nel ricorso al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51789 del 2013 Rv. 257932-01, N. 12896 del 2019 Rv. 275574-01, N. 12257 del 2004 Rv. 228469-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 50061 del 2015 Rv. 265968-01, N. 5405 del 2022 Rv. 283000-01
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 250 del 2000 Rv. 217443-01

Sez. 6, Sentenza n. 12443 del 11/03/2025 Ud. (dep. **31/03/2025**) Rv. **287712-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.**
Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **DE PALO DOMENICO. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/05/2024

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Profitto confiscabile - Individuazione.

In tema di usura, il profitto, confiscabile anche per equivalente ai sensi dell'art. 644, comma sesto, cod. pen., si identifica nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, sicché va determinato detraendo dalla somma complessivamente versata dalla vittima l'importo ricevuto in prestito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644

Massime precedenti Vedi: N. 16045 del 2023 Rv. 284447-01

Sez. 6, Sentenza n. 8851 del 28/02/2025 Cc. (dep. **03/03/2025**) Rv. **287611-01**

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **D. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/01/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto emesso dal Regno Unito - Accordo di partenariato tra l'Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 24 dicembre 2020 - Verifica demandata all'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione - Incidenza della consegna sui diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e/o dalla Carta di Nizza - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto emesso dal Regno Unito in base al c.d. Accordo di partenariato del 24 dicembre 2020, l'esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l'Autorità giudiziaria italiana, Stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della assenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o dalla Carta di Nizza, sicché, ove ritenga che vi sia stata una lesione del citato principio o la violazione di uno di tali diritti, è tenuta a non darvi corso.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Tratt. Internaz. 24/12/2020, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 7, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 34466 del 2021 Rv. 282036-01, N. 31862 del 2021 Rv. 282035-01, N. 47704 del 2022 Rv. 284026-01

Sez. 6, Sentenza n. 10395 del 27/02/2025 Cc. (dep. **14/03/2025**) Rv. **287711-01**

SEZIONE SESTA

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: ROMANELLI VINCENZO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 22/10/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Riconoscimento della sentenza irrevocabile di condanna - Riferimento alle sole categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI - Necessità - Verifica dell'eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato dell'Autorità richiedente - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniera, la Corte di appello, nel riconoscere la sentenza irrevocabile di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia, deve far riferimento solo alle categorie di reato indicate nella lista della decisione quadro 2008/909/GAI, indipendentemente dalla doppia punibilità del reato per cui è richiesto il riconoscimento, come previsto dall'art. 11 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che ha dato attuazione all'indicata decisione quadro, essendole, purtuttavia, consentita la verifica dell'eventuale ricorrenza di un errore manifesto circa la categoria di reato indicato nel certificato emesso dall'Autorità richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non rientrassero nella categoria di reato del "traffico illecito di stupefacenti", fatta propria dalla decisione quadro sopra indicata 2008/909/GAI, le condotte tenute dagli autori al solo fine del consumo personale di droga).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 11, Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 25/10/2004 num. 757 art. 2, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 42147 del 2024 Rv. 287253-01, N. 3937 del 2022 Rv. 283104-01

Sez. 6, Sentenza n. 11494 del 18/02/2025 Ud. (dep. 21/03/2025) Rv. 287794-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: SCOTTO DOMENICO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/09/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Capi e promotori - Aggravante dell'associazione armata - Trattamento sanzionatorio - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, con riferimento alla condotta del capo o promotore di un'associazione finalizzata al narcotraffico aggravata dalla disponibilità di armi, prevede la pena minima di ventiquattro anni di reclusione, in quanto, senza determinare una pena "fissa", la disposizione condiziona solo il possibile "range" di variazione dei limiti edittali della sanzione, ed i suoi effetti, in concreto, possono essere elisi dal giudizio di bilanciamento della aggravante detta con una o più circostanze attenuanti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 11526 del 2022 Rv. 283049-01, N. 4411 del 2025 Rv. 287478-01, N. 5560 del 2020 Rv. 278208-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 11670 del 14/02/2025** Ud. (dep. **24/03/2025**) Rv. **287796-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: D. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 08/11/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Giudizio di appello - Impugnazione del solo imputato - Riqualificazione del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 572 cod. pen. - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.

Il giudice di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato, può riqualificare il delitto di atti persecutori nella diversa e più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari o conviventi, nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la possibilità di proporre ricorso per cassazione è sufficiente ad assicurare il contraddittorio, soprattutto quando non venga prospettato alcun "vulnus" in ordine alla facoltà di difendersi provando, mediante l'introduzione di elementi dimostrativi idonei a smentire la mutata qualificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 422 del 2020 Rv. 278093-01, N. 45400 del 2022 Rv. 284020-01, N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01, N. 26263 del 2024 Rv. 286767-01, N. 9457 del 2024 Rv. 286026-01, N. 41534 del 2024 Rv. 287231-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01

Sez. 6, **Sentenza n. 10389 del 12/02/2025** Cc. (dep. **14/03/2025**) Rv. **287757-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: P. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 24/10/2024

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 387-bis cod. pen. - Formulazione antecedente al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 - Ambito di applicazione - Indicazione.

L'art. 387-bis, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui - nella sua formulazione vigente fino al 25 novembre 2024, antecedente alla novella di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 - puniva l'elusione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari previsto dall'art. 342-ter, primo comma, cod. civ., non si applica alle condotte, precedenti a quella data, di inosservanza degli ordini di protezione a tutela dell'integrità fisica o morale ovvero della libertà di un minore, emessi ai sensi di tale disposizione o, successivamente alla sua introduzione, dell'art. 473-bis.70 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 387 bis, Cod. Civ. art. 342 ter com. 1, Preleggi art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 69, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 70, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 33, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 9 com. 1 lett. A 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 4, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 12445 del 06/02/2025** Cc. (dep. 31/03/2025) Rv. 287799-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: C. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NOLA, 13/09/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di nullità della notifica del decreto di citazione della persona offesa - Rinnovazione della notifica - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione della persona offesa, ne disponga la rinnovazione anziché ordinare la restituzione degli atti al giudice dell'udienza predibattimentale, al quale soltanto spetta, ai sensi dell'art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., la rinnovazione delle notificazioni dichiarate nulle.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 41575 del 2018 Rv. 275673-01, N. 10718 del 2016 Rv. 266506-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 6, **Sentenza n. 8931 del 06/02/2025** Cc. (dep. 04/03/2025) Rv. 287700-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: INGENBLEEK GEORG. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 13/11/2024

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Trattato di estradizione bilaterale con gli Stati Uniti d'America - Principio di specialità - Vincolatività per i Giudici statunitensi - Sussistenza - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, l'Autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America - tenuti, in forza della loro Costituzione, al rispetto dei trattati internazionali - è vincolata al principio di specialità previsto dall'art. XVI del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti del 13 ottobre 1983, in base al quale lo Stato richiedente, in assenza del consenso dello Stato richiesto o di comportamenti concludenti della persona estradata, è obbligato a non detenere, giudicare o punire quest'ultima per fatti, commessi prima della consegna della persona, diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 699, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35069 del 2005 Rv. 232085-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11971 del 2008 Rv. 238954-01 Rv. 238953-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 10068 del 04/02/2025** Ud. (dep. 13/03/2025) Rv. 287706-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ALLEGREZZA GIULIETTI ALESSANDRO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/04/2024

606096 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - Gestione dei servizi cimiteriali - Riscossione dei canoni di concessione degli spazi di sepoltura - Omesso versamento al Comune - Peculato - Configurabilità.

Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento al Comune, da parte del legale rappresentante della società convenzionata per la gestione dei servizi cimiteriali, dei canoni di concessione degli spazi di sepoltura riscossi nell'interesse dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi: N. 37674 del 2020 Rv. 280289-01, N. 41579 del 2013 Rv. 256803-01, N. 3683 del 2022 Rv. 282880-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6087 del 2021 Rv. 280573-01

Sez. 6, **Sentenza n. 10083 del 04/02/2025** Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287707-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: SANGERMANO VINCENZO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 26/09/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Udiienza fissata «per la verifica della messa alla prova» - Idoneità a salvaguardare i diritti di difesa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporre la revoca, prefigurando gli opposti esiti del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies

Massime precedenti Vedi: N. 45889 del 2019 Rv. 277387-01, N. 22955 del 2024 Rv. 286414-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9154 del 30/01/2025** Ud. (dep. 05/03/2025) Rv. 287702-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: C. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/05/2024

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello celebrato in presenza - Consenso alla sostituzione nel termine di cui all'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Sufficienza - Esclusione - Motivo di appello - Necessità.

SEZIONE SESTA

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1188 del 2025 Rv. 287460-01, N. 42825 del 2024 Rv. 287219-01, N. 30711 del 2024 Rv. 286830-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 6, Sentenza n. 9251 del 29/01/2025 Ud. (dep. **06/03/2025**) Rv. **287713-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **IANNELLO MICHELE. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/04/2024

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Reato continuato - Aumento della pena prevista per la violazione più grave - Pena eterogenea del reato "satellite" - Criteri di determinazione - Limite.

In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8667 del 2019 Rv. 275881-01

Massime precedenti Vedi: N. 22088 del 2020 Rv. 280421-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01

Sez. 6, Sentenza n. 8928 del 28/01/2025 Cc. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287699-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **FINDLATER GARY JOHN. P.M. MARZAGALLI CRISTINA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 21/11/2024

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare - Ricorso per cassazione dell'estradando - Sopravvenuta revoca dell'ordinanza genetica - Interesse al ricorso - Persistenza - Condizioni.

In tema di estradizione per l'estero, l'interesse al ricorso per cassazione, proposto dall'estradando avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare, non viene meno qualora, nelle more, l'ordinanza genetica sia stata revocata, sempre che il

SEZIONE SESTA

ricorrente abbia personalmente manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Massime precedenti Vedi: N. 49861 del 2018 Rv. 274311-01, N. 52813 del 2018 Rv. 275197-01, N. 554 del 2023 Rv. 283921-01, N. 36945 del 2024 Rv. 287002-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251691-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01, N. 26795 del 2006 Rv. 234268-01

Sez. 6, Sentenza n. 8927 del 28/01/2025 Cc. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287783-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **S. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE LECCE, 29/09/2021

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024 - Provvedimento di archiviazione recante l'affermazione della sussistenza del reato e della colpevolezza dell'indagato - Rimedi impugnatori esperibili - Indicazione.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell'indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui "ratione temporis" non sia impugnabile con il rimedio previsto dall'art. 115-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 115 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 818 del 2016 Rv. 266176-01, N. 19543 del 2022 Rv. 283217-02 Rv. 283217-01, N. 1560 del 1999 Rv. 213879-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

Sez. 6, Sentenza n. 9161 del 28/01/2025 Cc. (dep. **05/03/2025**) Rv. **287703-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **PMT C/ BORRE' CLAUDIA. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE PIACENZA, 27/09/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Ordinanza di differimento dell'udienza preliminare in funzione della trascrizione peritale delle intercettazioni - Abnormalità - Insussistenza - Ragioni.

Non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti "ex lege" e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione della medesima udienza in attesa del deposito dell'elaborato peritale, posto che la prova è costituita dalle

SEZIONE SESTA

registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 46007 del 2018 Rv. 274280-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 12737 del 2020 Rv. 278863-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 6, Sentenza n. 9152 del 28/01/2025 Ud. (dep. **05/03/2025**) Rv. **287701-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PERCIBALLI MASSIMILIANO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 06/02/2024

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Richiesta di riconoscimento della continuazione esterna mai dedotta in precedenza in ragione della sopravvenienza del giudicato - Inammissibilità.

Nel giudizio di rinvio non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16440 del 2024 Rv. 286172-01, N. 16766 del 2020 Rv. 279180-01

Sez. 6, Sentenza n. 11490 del 28/01/2025 Ud. (dep. **21/03/2025**) Rv. **287714-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LAI VITTORIO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 28/03/2024

595132 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - Violenza sulle cose - Mutamento di destinazione - Configurabilità - Concreta incidenza della modifica sull'interesse della persona offesa - Necessità - Fattispecie.

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell'imputato che, apponendo

SEZIONE SESTA

una grata in metallo su una recinzione preesistente, aveva inibito alla controparte l'accesso carrabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392

Massime precedenti Conformi: N. 35876 del 2019 Rv. 276479-01, N. 4373 del 2009 Rv. 242775-01, N. 6187 del 2009 Rv. 243053-01

Massime precedenti Vedi: N. 46242 del 2012 Rv. 253559-01, N. 46153 del 2013 Rv. 258589-01

Sez. 6, Sentenza n. 8929 del 28/01/2025 Cc. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287612-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MARQUINA JARAMILLO JIMMY JHOEL. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 25/11/2024

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Trattato di estradizione con la Repubblica del Perù - Ritardato invio della domanda di estradizione - Effetti - Nullità della procedura o difetto di interesse alla consegna - Esclusione - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, la tardiva trasmissione della richiesta di consegna da parte della Repubblica del Perù, dopo l'esecuzione dell'arresto, non dà luogo a nullità della procedura estradizionale, né denota per sé sola la sopravvenuta mancanza di interesse dello Stato richiedente, posto che il Trattato di estradizione fra Italia e Perù, ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135, non contiene alcuna previsione in tal senso, salva restando la cessazione della misura cautelare al decorso del termine di novanta giorni.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/2004 num. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 477 del 2024 Rv. 285603-01

Sez. 6, Sentenza n. 12439 del 28/01/2025 Ud. (dep. **31/03/2025**) Rv. **287798-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: F. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 25/05/2023

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - In danno di più familiari conviventi - Pluralità di reati - Sussistenza.

La condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, incriminata dall'art. 570-bis cod. pen., non configura, se commessa in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29926 del 2022 Rv. 283719-01, N. 13418 del 2016 Rv. 267212-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8413 del 2008 Rv. 238468-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11498 del 22/01/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287805-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: INNOCENTI SIMONE. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 01/10/2024

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Presupposti del concorso dell'"extraneus" - Istigazione od induzione - Necessità - Sufficienza della mera rivelazione a terzi della notizia riservata - Esclusione.

In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, la sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus" postula che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto. (Conf. Sez. U., n. 420 del 1981, Rv. 151619-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34928 del 2018 Rv. 273786-01, N. 47997 del 2015 Rv. 265752-01, N. 5842 del 2011 Rv. 249357-01

Massime precedenti Difformi: N. 15489 del 2004 Rv. 229344-01, N. 1957 del 2021 Rv. 280413-02, N. 42109 del 2009 Rv. 245021-01

Massime precedenti Vedi: N. 219 del 2019 Rv. 274461-01, N. 39428 del 2015 Rv. 264782-01

Sez. 6, Sentenza n. 11499 del 22/01/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287795-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: VOLKAN TURAN. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 30/10/2024

675016 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - Arresto eseguito su segnalazione dell'Interpol - Convalida - Presupposti - Indicazione.

In tema di estradizione per l'estero, la convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una segnalazione inserita nel sistema internazionale di ricerca dell'Interpol (c.d. "red notice") impone di valutare soltanto il rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche sulla sussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 717

Massime precedenti Difformi: N. 22945 del 2024 Rv. 286571-01

Massime precedenti Vedi: N. 14071 del 2021 Rv. 281155-01, N. 46222 del 2009 Rv. 245304-01, N. 44665 del 2019 Rv. 278190-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 10946 del 22/01/2025** Cc. (dep. 19/03/2025) Rv. 287793-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO**. Relatore: **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO**. Imputato: **DAMIANI CHRISTIAN**. P.M. **PICUTI FABIO**. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/09/2024

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Impugnazione pendente avverso il titolo cautelare - Inammissibilità di procedimento incidentale successivo avverso il medesimo titolo - Condizioni - Fattispecie.

È inammissibile, in pendenza di impugnazione avverso il titolo cautelare, la proposizione di un ulteriore procedimento incidentale in relazione alla stessa persona e per lo stesso fatto, basato sui medesimi elementi. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale, dopo che era stato dichiarato inammissibile il riesame avverso l'ordinanza genetica presentato da difensore non legittimato, aveva dichiarato inammissibile altra istanza ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse dell'indagato, ripropositiva dei motivi già proposti, per non essere stato ancora definito il giudizio per cassazione relativo al primo gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23371 del 2016 Rv. 266823-01, N. 29627 del 2014 Rv. 262522-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800-01, N. 18339 del 2004 Rv. 227358-01

Sez. 6, **Sentenza n. 11496 del 21/01/2025** Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287829-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **VILLONI ORLANDO**. Relatore: **VILLONI ORLANDO**. Imputato: **ARMASU HARBUZARU PAUL VALENTIN (CUI 06RJ2OI)**. P.M. **SENATORE VINCENZO**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/10/2024

675062 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - Decisione quadro 2008/909/GAI - Possibilità di avvio della procedura da parte dello Stato di esecuzione o della persona condannata - Obbligo di prevedere tale facoltà nella normativa interna di recepimento - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa da altro Stato membro dell'Unione europea, la circostanza che l'art. 4, n. 5), della decisione quadro 2008/909/GAI contempli la facoltà per la persona condannata di richiedere alle competenti Autorità la trasmissione, da parte dello Stato di emissione, della sentenza corredata dal certificato non determina automaticamente l'obbligo, per lo Stato membro, di prevedere tale iniziativa quale modalità di avvio della procedura nella disciplina nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che non sussiste in tal caso alcuna violazione del principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, in quanto rientra nella discrezionalità degli Stati membri dettare le scadenze procedurali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati dal legislatore europeo).

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 4 lett. 5, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42147 del 2024 Rv. 287253-01

Sez. 6, Sentenza n. 10062 del 21/01/2025 Ud. (dep. **13/03/2025**) Rv. **287792-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: CELOTTO MARIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO ROMA, 16/04/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Disponibilità congiunta di denaro pubblico in capo a più pubblici ufficiali - Procedure complesse di contabilità pubblica - Configurabilità del delitto di peculato - Condizioni.

E' configurabile il delitto di peculato nei confronti dei pubblici ufficiali che, nell'ambito di procedure complesse di contabilità prevedenti il concorso di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo finale, hanno, anche congiuntamente, il possesso del danaro pubblico, ancorché coloro che non hanno espletato l'istruttoria non concorrano nel reato per essere stati indotti in errore sulla debenza dei pagamenti. (Fattispecie in cui la Corte, nell'annullare la condanna, pronunciata ai soli effetti civili, del direttore amministrativo di una ASL, ha demandato al Giudice del rinvio di stabilire se lo stesso fosse stato l'ordinatore della spesa, liquidata sulla base di una falsa prospettazione dei servizi resi da società private e materialmente erogata dalla tesoreria dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 48

Massime precedenti Conformi: N. 39039 del 2013 Rv. 257096-01, N. 30637 del 2020 Rv. 279884-01

Massime precedenti Vedi: N. 38535 del 2018 Rv. 274100-01, N. 13559 del 2020 Rv. 278888-01, N. 10569 del 2018 Rv. 273395-01, N. 10762 del 2018 Rv. 272761-01, N. 20666 del 2016 Rv. 268030-01

Sez. 6, Sentenza n. 10377 del 17/01/2025 Ud. (dep. **14/03/2025**) Rv. **287708-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: MARSICO OLGA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 17/06/2024

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Assoluzione in appello per mancanza di elemento soggettivo - Omessa impugnazione sull'elemento oggettivo - Giudizio di rinvio - Rivalutazione integrale - Preclusione - Ragioni.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria, pronunciata per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, in seguito ad appello proposto limitatamente a tale aspetto, determina una preclusione sull'accertamento dell'elemento oggettivo e sulla qualificazione giuridica del reato, sicché l'eventuale annullamento dovrà riguardare esclusivamente il punto oggetto di ricorso e il successivo giudizio dovrà vertere esclusivamente sul perimetro deliberativo fissato dalla pronuncia rescindente. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio potrà riguardare anche altri punti dell'appello non direttamente attinti dalla sentenza rescindente, purché si tratti di aspetti consequenziali rispetto all'oggetto dell'annullamento e non già definiti in gradi o fasi precedenti del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36370 del 2019 Rv. 277168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01

Sez. 6, **Sentenza n. 10060 del 09/01/2025** Ud. (dep. 13/03/2025) Rv. **287704-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CLINI CORRADO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/01/2024

661101 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE - Annullamento agli effetti civili conseguente a quello relativo agli effetti penali - Rinvio al giudice civile - Esclusione - Fattispecie.

In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 61 bis, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 321

Massime precedenti Conformi: N. 15216 del 2022 Rv. 283229-01, N. 31921 del 2019 Rv. 277285-01

Massime precedenti Difformi: N. 594 del 2012 Rv. 252665-01, N. 26299 del 2009 Rv. 244533-01, N. 14822 del 2020 Rv. 278943-01, N. 15015 del 2012 Rv. 252487-01, N. 13869 del 2020 Rv. 278761-01, N. 26217 del 2020 Rv. 279598-02, N. 28848 del 2020 Rv. 279599-01, N. 9399 del 2007 Rv. 235843-01, N. 14450 del 2009 Rv. 244002-01, N. 29627 del 2016 Rv. 267844-01, N. 32577 del 2010 Rv. 247973-01

Massime precedenti Vedi: N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 09

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01 Rv. 244275-01, N. 40109 del 2013 Rv. 256087-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01, N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

Sez. 6, **Sentenza n. 10079 del 09/01/2025** Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. **287709-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TROISI LUIGIA. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 15/05/2024

667004 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Ordinanza di non ammissione della costituzione di parte civile per il precedente esercizio dell'azione nel processo civile - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedente esercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assunto nell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale priva di rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere mantenuta nella sede civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica

SEZIONE SESTA

dell'abnormità funzionale dell'atto deve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17697 del 2024 Rv. 286364-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01, N. 4364 del 2012 Rv. 251917-01, N. 3313 del 2013 Rv. 255262-01, N. 17169 del 2023 Rv. 284656-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 6, Sentenza n. 10060 del 09/01/2025 Ud. (dep. **13/03/2025**) Rv. **287704-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CLINI CORRADO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 12/01/2024

667011 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - Giudizio di cassazione - Parte civile - Mancata comparizione all'udienza di trattazione orale o mancato deposito di conclusioni scritte - Revoca tacita - Esclusione.

Nel giudizio di cassazione, né la mancata comparizione della parte civile all'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa, delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale solo per il giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523

Massime precedenti Conformi: N. 35096 del 2010 Rv. 248398-01

Massime precedenti Vedi: N. 24637 del 2018 Rv. 273338-01

Sez. 6, Sentenza n. 8915 del 12/12/2024 Ud. (dep. **04/03/2025**) Rv. **287705-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: PG C/ SCHETTINO GERARDO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 20/11/2023

659009 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE - Trasmissione della lista testi a mezzo PEC - Legittimità - Ragioni.

È legittimo l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata, anziché mediante il prescritto deposito in cancelleria, della lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere la citazione in dibattimento, trattandosi di strumento, adeguato all'evoluzione del sistema delle comunicazioni, idoneo ad assolvere, con la corretta e completa ricezione, la funzione di "discovery".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6883 del 2017 Rv. 269197-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 51224 del 2019 Rv. 277523-01, N. 23343 del 2016 Rv. 267081-01, N. 32742 del 2010 Rv. 248418-01

Sez. 6, Sentenza n. 9906 del 03/12/2024 Ud. (dep. 11/03/2025) Rv. 287814-03

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Relatore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Imputato: PG C/ PROVOLO FRANCESCO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/02/2024

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Colpa generica - Prevedibilità "ex ante" dell'evento - Nozione.

In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione "ex ante", non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell'evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 58349 del 2018 Rv. 274951-01, N. 16029 del 2019 Rv. 275651-02, N. 35016 del 2024 Rv. 286987-04, N. 16761 del 2010 Rv. 247016-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 17

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01

Sez. 6, Sentenza n. 9906 del 03/12/2024 Ud. (dep. 11/03/2025) Rv. 287814-05

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Relatore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Imputato: PG C/ PROVOLO FRANCESCO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/02/2024

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Omissione dell'atto di ufficio doveroso - Impossibilità di compiere l'atto per la negligente organizzazione dell'ufficio, ascrivibile alla responsabilità del pubblico agente - Natura dolosa dell'omissione - Sussistenza - Fattispecie.

L'omissione consapevole e volontaria dell'atto d'ufficio doveroso conserva la sua natura dolosa anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si siano a ciò determinati in conseguenza dell'impossibilità pratica di compiere tale atto, dovuta all'inadeguata organizzazione dell'ufficio di cui sono responsabili, ascrivibile a loro negligenza. (Fattispecie relativa all'omessa tempestiva attivazione di dispositivi imposti dalla normativa in materia di protezione civile nelle situazioni di emergenza, dovuta alla mancanza di organizzazione preventiva del servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328

Massime precedenti Vedi: N. 36674 del 2015 Rv. 264668-01, N. 33565 del 2021 Rv. 281846-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 9906 del 03/12/2024** Ud. (dep. 11/03/2025) Rv. 287814-04

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Relatore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Imputato: PG C/ PROVOLO FRANCESCO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/02/2024

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia - Rischi esulanti la sfera funzionale e logistica connessa all'attività professionale del datore di lavoro - Mancata previsione nel documento di valutazione di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità - Esclusione - Fattispecie.

La posizione di garanzia del datore di lavoro - che si sostanzia nell'obbligo di protezione da fattori di rischio per l'incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro - non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all'attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un'area esterna al luogo di lavoro ed estranea alla sfera di dominio del datore, non può configurarsi una responsabilità di questi per colpa a causa della mancata previsione di tali rischi, nel documento di valutazione di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per la conseguente mancata adozione di misure di prevenzione adeguate. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione del gestore di un albergo, chiamato a rispondere a titolo di colpa dell'omicidio e delle lesioni in danno di dipendenti ed ospiti, determinati dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura ricettiva per eccessivo innevamento e dalla correlata non percorribilità della strada provinciale di accesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 21554 del 2021 Rv. 281334-01, N. 46191 del 2019 Rv. 277698-01, N. 32216 del 2018 Rv. 273568-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9906 del 03/12/2024** Ud. (dep. 11/03/2025) Rv. 287814-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Relatore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Imputato: PG C/ PROVOLO FRANCESCO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/02/2024

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Eventi "imprevisti" a realizzazione istantanea od immediata - Cautele prevenzionali anticipate - Rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità colposa, gli eventi "imprevisti" a realizzazione istantanea od immediata, non essendo preceduti da segnali - diversamente dagli eventi classificati "con preavviso" nel sistema della protezione civile - possono essere prevenuti o attenuati solo con l'adozione di cautele da assumere anche con largo anticipo, sicché queste assumono rilievo ai fini del giudizio sulla responsabilità per colpa. (Fattispecie relativa a morte e lesioni in danno di ospiti e dipendenti di un albergo, determinate dall'abbattimento di una valanga sulla struttura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 18/06/1992 num. 47 art. 2, Legge Reg. Abruzzi 18/06/1992 num. 47 art. 3

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 16029 del 2019 Rv. 275651-02, N. 16761 del 2010 Rv. 247016-01, N. 29439 del 2020 Rv. 280830-02

Sez. 6, Sentenza n. 9906 del 03/12/2024 Ud. (dep. **11/03/2025**) Rv. **287814-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Relatore: ROSATI MARTINO - DI GIOVINE OMBRETTA .. Imputato: PG C/ PROVOLO FRANCESCO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/02/2024

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Organizzazioni complesse - Posizioni di garanzia - Criteri - Ricostruzione dei reali assetti di potere decisionale - Necessità - Criteri.

Nell'individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice deve muovere dall'attribuzione normativa dei ruoli e ricostruire la catena dei comandi e dei controlli, decodificando i reali assetti di potere decisionale, anche alla luce della necessità che le strutture organizzative realizzino al proprio interno interazioni operative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del dato legislativo non delimitasse in modo stringente l'area di rilevanza penale, in essa non potendo esaurirsi il giudizio di responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate dall'abbattimento di una valanga).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4633 del 2021 Rv. 280569-02, N. 21528 del 2024 Rv. 286497-02, N. 10460 del 2025 Rv. 287550-01, N. 928 del 2023 Rv. 284086-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108-01

Sez. 6, Sentenza n. 12309 del 07/11/2024 Cc. (dep. **28/03/2025**) Rv. **287716-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: CAMPANELLA SAVINA. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE NOLA, 27/05/2024

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Procedimento per i delitti indicati all'art. 317-bis cod. pen. - Accordo subordinato, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all'esenzione dalle pene accessorie - Possibilità per il giudice di considerare non apposta la condizione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di patteggiamento, il giudice, chiamato a decidere sulla richiesta di pena detentiva concordata non eccedente i due anni di reclusione per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione indicati all'art. 317-bis cod. pen., ove la richiesta sia stata subordinata, ex art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., all'esenzione dalle pene accessorie, non può considerare la condizione non apposta e ratificare l'accordo nella parte residua, infliggendo, "ex officio", dette pene, ma è tenuto a rigettare la pattuizione nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 4 lett. D) CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 4 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14238 del 2023 Rv. 284575-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191-01

Sez. 6, Sentenza n. 10387 del 06/11/2024 Cc. (dep. 14/03/2025) Rv. 287710-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: MAZZATOSTA MARCO VALERIO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/06/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniale - Giudizio di verifica dei crediti - Crediti derivanti dall'esercizio della professione forense - Oneri gravanti sul richiedente l'ammissione al passivo - Indicazione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, laddove nel procedimento incidentale di verifica sia chiesta l'ammissione al passivo di un credito derivante dall'esercizio della professione forense, l'istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma è tenuto a provare la concreta esistenza del proprio diritto, documentando l'effettività e la consistenza dell'attività svolta mediante parcella delle spese sostenute e delle prestazioni rese, debitamente sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, atteso che il giudizio sul punto si caratterizza per l'attribuzione al giudice di poteri officiosi di verifica funzionali a contemperare l'esigenza di tutela dei creditori con l'interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare il proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 13093 del 2024 Rv. 286127-01, N. 4005 del 2024 Rv. 286115-01, N. 21011 del 2024 Rv. 286456-01, N. 46099 del 2023 Rv. 285821-01, N. 46992 del 2024 Rv. 287366-01

Sez. 6, Sentenza n. 12436 del 06/11/2024 Ud. (dep. 31/03/2025) Rv. 287717-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: GIULIANI STEFANO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 25/01/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Apparecchi da gioco leciti - Prelievo unico erariale - Appropriazione da parte del "gestore" - Concessionario - Qualità di persona offesa - Esclusione - Conseguenze in tema di danno morale.

In tema di peculato, il concessionario, in caso di appropriazione del prelievo unico erariale da parte del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, non riveste la qualità di persona offesa dal reato, posto che il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione, sicché non ha diritto al risarcimento del danno morale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6087 del 2021 Rv. 280573-01